



Wortprotokoll

der 86. Sitzung vom 31. Juli 1964

Resoconto integrale

della seduta n. 86 del 31 luglio 1964

IV. Legislatur
IV legislatura
1960 - 1964

CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

LANDTAG BOZEN

IV^a LEGISLATURA
IV. GESETZGEBUNGSPERIODE

SEDUTA 86. SITZUNG

31 - 7 - 1964

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge provinciale N. 140/bis: « Ordinamento del personale addetto alla formazione professionale » pag. 5	Landesgesetzentwurf Nr. 140/bis: „Ordnung des Landespersonals für die Berufsausbildung“ Seite 5
Disegno di legge provinciale N. 156/bis: « Modifiche alla Legge provinciale 3 luglio 1959, N. 6, sull'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano » . . . pag. 19	Landesgesetzentwurf Nr. 156/bis: „Abänderung des Landesgesetzes vom 3.7.1959 Nr. 6, die Personalordnung der Provinz Bozen betreffend“ Seite 19
Disegno di legge provinciale N. 163: « Modifica della Legge provinciale del 27.8.1962, N. 9, «Addestramento professionale dei lavoratori» » pag. 32	Landesgesetzentwurf Nr. 163: „Änderung des Landesgesetzes vom 27.8.1962 Nr. 9: „Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer“ . . . Seite 32
Mozione di data 24.6.1964 dei consiglieri Nardin, Nicolodi e Avancini: ex campo di concentramento di Bolzano pag. 33	Beschlussantrag der L.Abg. Nardin, Nicolodi und Avancini vom 24.6.1964: „Ehemaliges Konzentrationslager von Bozen“ . . . Seite 33
Comunicazione del conto consuntivo del Fondo provinciale Istruzione professionale apprendisti 1962/63 a sensi dell'art. 7 della L.P. 7.10.1955, N. 3: delibera G.P. N. 1209 del 6.7.1964 pag. 36	Bekanntgabe des Rechnungsabschlusses des Landesfonds für das Berufsschulwesen der Lehrlinge 1962/63 gemäss Art. 7 des L.G. vom 7.10.1955 Nr. 3: Beschluss des L.A. Nr. 1209 vom 6.7.1964 Seite 36
Interrogazioni ed interpellanze pag. 37	Anfragen und Interpellationen Seite 37

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: } Rag. Silvio
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN: } Nicolodi

ORE 16.10 UHR

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): (Appello nominale, lettura del processo verbale - Namensauf-ruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

SCHATZ (S.V.P.): Ich möchte zur Tagesord-nung Stellung nehmen. Heute vormittag wurde uns eine neue Tagesordnung zugeschickt, durch welche unter Punkt 15), 16) und 17) drei wichtige Ge-setze zur Behandlung kommen sollen. Ich möch-te ersuchen, daß diese drei Gesetze vor den Be-schlussanträgen behandelt werden.

PRESIDENTE: C'è la proposta di anticipare i punti all'ordine del giorno suppletivo. La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Mi oppongo per ragioni regolamentari. Le relazioni della Commissione non sono state distribuite nel tempo pre-scritto dal regolamento. Potrei anche oppormi alla discussione odierna, ma faccio presente, signori, che possiamo raggiungere un buon compromesso: ieri le Commissioni hanno finito e oggi anche la Commissione finanze ha espresso i pareri finan-ziari. Io non mi oppongo alla rapida discussione dei disegni di legge in questione. L'ho dimostrato in Commissione e lo dimostrerò qui in Consiglio, ma non vedo il perché non possiamo discutere le mo-zioni come stanno all'ordine del giorno, anche per-ché far precedere la discussione dei disegni di leg-ge potrebbe comportare poi la decisione del Con-siglio di rinviare a settembre le mozioni, data la tempra democratica di qualche nostro collega. Al-lora io mi aggrappo al regolamento. Oggi la discus-sione sui disegni di legge non è normale, perché la Commissione ha licenziato solo questa mattina il parere finanziario sui disegni di legge ed appe-na ieri pomeriggio gli altri. Non facciamo questio-ni di regolamento nell'opporci alla discussione de-gli stessi disegni di legge. I colleghi della prima Commissione sanno come ci siamo comportati ieri pomeriggio in ordine ai disegni di legge posti al-l'ordine del giorno. Non si facciano obiezioni nean-

che alla discussione delle mozioni, tanto più che sono all'ordine del giorno da parecchio tempo, e sono state presentate da maggior tempo ancora.

PRESIDENTE: Secondo il regolamento, le re-lazioni devono essere distribuite 24 ore prima, ma qui, trattandosi di relazioni orali, non so se vale lo stesso termine. Per questi disegni di legge non vi è relazione scritta, ma vi sono relazioni orali. Il regolamento all'art. 65 recita come segue: « *Le relazioni delle Commissioni devono pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della discusso-ne. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio ri-tenga necessario un provvedimento di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.* »

Nella discussione dei disegni di legge il Con-siglio procede prima alla discussione generale, quin-di alla discussione e alla votazione per articoli. Nel caso di relazione orale a sensi del penultimo comma dell'art. 27 del presente regolamento, la di-scussione generale è aperta dal relatore della Com-missione.

L'art. 27 parla poi delle Commissioni.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Ma ci sono le varianti alle leggi in discussione oggi, tabelle com-prese, che sono state consegnate in Commissione, cioè ci sono degli atti che i consiglieri ancora non conoscono, fornitici per iscritto ieri in Commis-sione tramite l'Assessore Ziller, vedi legge sul perso-nale. Ci sono, per esempio, le tabelle comparative tra gli stipendi ed i salari degli impiegati della Re-gione e della Provincia che sostituiscono le tabel-le in un primo tempo distribuite ai consiglieri. Am-metterete che non è proprio tutto normale. Per-ché si deve far precedere la discussione di disegni di legge a due mozioni che sono all'ordine del gior-no da tanto tempo?!

KAITTINGER (S.V.P.): Zur Geschäftsordnung erlaube ich mir ein paar Gedanken zu äussern. Hat es einen Sinn, Herr Kollege Nardin, hier Verstecken zu spielen, möchte ich sagen? Es stimmt, wie ge-sagt wurde, daß wir uns in der Kommission Mühe gegeben haben, diese beiden Gesetzentwürfe ge-estern nachmittag und heute vormittag unter Dach zu bringen, weil wir an der Verabschiedung dieser Gesetze, die schon einmal genehmigt und von der Regierung wegen geringfügiger Beanstandungen rückverwiesen wurden, interessiert sind. Ist es nicht

wesentlich, daß wir diese beiden Gesetze in der neuen Fassung verabschieden? Der L. Abg. Nardin ist Mitglied der ersten und auch der dritten gesetzgebenden Kommission und hat als solches davon Kenntnis gehabt. Deshalb, glaube ich, ist sein Verhalten eine Art Verstecken spielen. Nach meiner Meinung ist es selbstverständlich, daß der Bericht auch 24 Stunden vorher gegeben werden kann, weil er erst bei Beginn der Behandlung der Gesetze verlesen wird.

Ich möchte wirklich ersuchen, beide Gesetze zu behandeln, damit wir sicher sind, daß diese Gesetze verabschiedet werden. Wir wissen, mit welcher berechtigter Hoffnung unsere Beamten und Angestellten und nicht zuletzt auch das im Berufsschulwesen tätige Personal darauf warten, dass diese Gesetze endgültig rechtskräftig werden.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, non vorrei che si ripetesse qui la discussione di questa mattina che per non perdere tempo stiamo perdendo tempo. Credo che si potrebbe ovviare alla questione se ci mettessimo d'accordo anche sull'orario di lavoro, cioè se abbiamo intenzione di esaurire l'ordine del giorno. Se non vogliamo metterci d'accordo sull'orario di lavoro, cioè sull'esaurimento dell'ordine del giorno, allora dico questo: siccome la relazione è orale non si può distribuirla 24 ore prima, perché non esiste. Quindi, devo mettere in votazione la proposta del consigliere Schatz.

VOLGGER (S.V.P.): Da wir uns in der Kommission alle einig waren, auch der Kollege Nardin, braucht es keinen schriftlichen, sondern nur einen mündlichen Bericht. Ich möchte daher folgenden Kompromissvorschlag machen: Wir verabschieden zuerst diese drei Gesetze und behandeln dann die Beschlussanträge. Damit, glaube ich, können alle einverstanden sein.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Chiedo la parola sulla proposta dell'on. Volgger, per dire che sono d'accordo con questa proposta e per rispondere al collega Kapfinger, nella veste di presidente della Commissione affari generali, che la storia del non ha senso e del ha senso c'entra poco. Se avessi voluto, e avevo mille e una ragione, avrei potuto fare la relazione scritta; soltanto per accelerare l'iter di queste leggi io mi sono dichiarato d'accordo nella votazione finale con le stesse. E' vero o non è vero questo?

KAPFINGER (S.V.P.): Sì, è vero, ma se ieri ha dato l'adesione, perché non la deve dare anche oggi?

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Perché ho voluto dimostrare la mia buona volontà. Se oggi poi si approfitta di questo atto di lealtà e di civismo in seno alla Commissione, caro collega Kapfinger, che sembra eletto per venire a fare le proposte sempre più astruse da un po' di tempo a questa parte, per far sbrigare le leggi e poi rinviare magari a settembre la discussione delle mozioni avvalendosi della forza, collega Brugger, dei vostri voti, allora ho da ricordarvi per lo meno di comportarvi come mi sono comportato io ieri. Ragione per cui credo intanto che si possa discutere in questa sessione le mozioni, signor Presidente, perché non credo che la sessione debba rimanere aperta solo perché alcuni consiglieri non vogliono discutere le mozioni o forse perché hanno tema di affrontare temi del genere o forse per noncuranza verso gli stessi. Spero che non debba rimanere aperta la sessione, ma che debba concludersi con questa seduta, altrimenti dovrebbe rimanere aperta rinviando le mozioni ad altre sedute o addirittura ad altri mesi. Quindi, prego di considerare anche queste cose, cioè che ieri per accelerare l'iter di queste leggi io mi sono dichiarato consenziente con le stesse anche se avrei molti motivi per dichiararmi contrario o per astenermi per lo meno. Cercate almeno di ricambiare altrettanto questa mia buona volontà dimostrata ieri.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, mi pare che il dott. Magnago, dopo l'ultima seduta del consiglio, parlando tra di noi, abbia detto che era disposto a rimanere anche fino alle undici di sera di oggi purché si finisse l'ordine del giorno. Quindi, mi pare che se c'è l'impegno da parte di tutti di andare avanti, si possa esaurire l'ordine del giorno. Perciò basta che ci sia un po' di buona volontà da parte di tutti.

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Ich möchte dem Herrn Kollegen Nardin beweisen, dass wir guten Willen haben und im Landtag normalerweise ein anderes Klima herrscht als vor 6 Stunden im Regionalrat. Sie haben festgestellt, dass ich mich, bevor man zur Abstimmung geschritten ist, zu Worte meldete. Ich wurde von einem Kollegen überschrien und konnte vor der Abstimmung nicht mehr das Wort ergreifen. Hier aber war das nicht der Fall und der Kollege Nardin konnte seine Äusserungen machen wie es ihm rechtmässigerweise zustand. In unserem Falle ist der Vorschlag, der zur Abstimmung gebracht wird, ziemlich deutlich, während ich eine Erklärung zu dem damals eingebrachten Vorschlag bringen wollte. Sie sehen, dass man hier in diesem Gremium toleranter ist als es heute vor-

mittag der Fall war. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass man von unserer Seite eine Toleranz in diesem Sinne voraussetzen kann, denn derjenige, der mich niedergeschrien hat, war nicht ein Mitglied unseres Landtages.

SCHATZ (S.V.P.): Der Kollege Nardin hat sich irgendwie an mich gewandt und gesagt, dass ich mit unmöglichen Vorschlägen käme. Ich habe nichts anderes verlangt, als dass die Behandlung der Gesetze unter Nr. 15, 16 und 17 der Tagesordnung vorverlegt werde. Wie oft ist das im Landtag geschehen! Nichts anderes habe ich verlangt, Herr Präsident! Ich weiss nicht, ob mich der Kollege Nardin versteht, da er sagt, ich käme mit unmöglichen Vorschlägen. Ich habe gesagt: Ich beantrage, dass die Gesetze, die heute auf der zusätzlichen Tagesordnung stehen, vor den Beschlussanträgen behandelt werden, nichts anderes!

VOLGGER (S.V.P.): Ich möchte noch einmal den Vorschlag machen, dass wir zunächst die drei Gesetze behandeln und verabschieden und uns auch verpflichten, heute noch über die Beschlussanträge zu beschliessen. Also zuerst die drei Gesetze und dann die Beschlussanträge. Damit wäre die Tagesordnung erschöpft.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta del consigliere Schatz: approvata a maggioranza.

Metto in votazione la proposta del consigliere Volgger di discutere questa sera anche le mozioni: approvata a maggioranza.

Passiamo al punto 15 dell'ordine del giorno: « Disegno di legge provinciale N. 140/bis: « Ordine del personale addetto alla formazione professionale ».

La parola all'Assessore competente.

FIORESCHY (Assessor für Industrie, Handel, Handwerk und Fremdenverkehr - S.V.P.):
« Sehr geehrte Landtagsmitglieder!

Das Landesgesetz Nr. 3 vom 7.10.1955 über die Berufsausbildung der Lehrlinge des Handels, der Industrie und des Handwerks sieht bekanntlich vor, daß für das Direktions- und Lehrpersonal dieser Schule eine Personalordnung zu erlassen ist. Vom zuständigen Assessorat für Handel, Industrie, Handwerk und Fremdenverkehr wurde bereits vor längerer Zeit die diesbezügliche Gesetzesvorlage vorbereitet. In diese wurde auch das Sekretariats- und Hilfspersonal der Berufsschulen einbezogen, da es zweckmäßig erschien, mit demselben Gesetz auch für diese Personalgruppen eine endgültige Regelung zu treffen.

Als die Provinz daran ging, ihre Zuständigkeit auf dem Gebiete der Berufslehranstalten wahrzunehmen, erachtete sie es als notwendig, auch für die einzelnen Personalgruppen dieser Anstalten eine Regelung zu treffen. So wurde die Vorlage erweitert und in sie auch das Personal der Berufslehranstalten einbezogen.

Schließlich trat des Landesgesetz Nr. 9 vom 27.8.1962 über die Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer in Kraft, welches sich hinsichtlich der Behandlung des Lehrpersonals auf die eingangs erwähnten Bestimmungen des Lehrlingsberufsschulgesetzes beruft und vorsieht, dass die Lehrkräfte der Landesberufsschulen in gewissen Fällen für den Unterricht an den Berufsertüchtigungskursen herangezogen werden können. Aus diesem Grunde wurde die Vorlage auch noch auf dieses Lehrpersonal ausgedehnt.

Der Landtag verabschiedete somit am 13.3.1964 die betreffende Personalordnung.

Inzwischen wurde, wie bekannt, das Landesgesetz über die Berufslehranstalten am 7.4.1964 zum dritten Male rückverwiesen.

Am 23.4.1964 wurde dann der Gesetzentwurf über die Personalordnung der Berufsschulen rückverwiesen, mit der Begründung, daß ein Staatsgesetz über die Ordnung der Berufslehranstalten einschließlic des Rechtsstandes des dort beschäftigten Personals fehlt, was die Feststellung der Prinzipien der staatlichen Gesetzgebung, welche die Provinz zu beachten hat, verhinderte.

Der Regierungskommissär teilte gleichzeitig mit, daß die Regierung erst dann ihre Zustimmung zum Gesetzentwurf geben kann, wenn daraus jede Bezugnahme auf die Ordnung des Inspektions-, Direktions- und Lehrpersonals der Berufslehranstalten gestrichen wird.

Im Sinne dieses Einwandes und um endlich dem Personal der Lehrlingsberufsschulen, welches mitunter bereits über 10 Jahre Dienst leistet, einen endgültigen Rechtsstand zu geben, wurde nun die beiliegende neue Vorlage ausgearbeitet, die sich nur mehr auf das Direktions-, Lehr-, Sekretariats- und Hilfspersonal der Landesberufsschulen für Lehrlinge des Handels, des Handwerks und der Industrie sowie jenes der Kurse für die Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer erstreckt.

Da es sich beim Personal dieser Schulen, insbesondere beim Direktions- und Lehrpersonal, um Dienstverhältnisse handelt, die sich von jenen des Verwaltungspersonals wesentlich unterscheiden, wofür auch beim Staate andere Bestimmungen in Kraft sind, konnten — wenn auch versucht wurde, eine Einheitlichkeit mit der Landespersonalord-

nung soweit als möglich herzustellen — die Bestimmungen dieser nur teilweise übernommen werden.

Staatliche Personalordnungen sind weder für die Lehrlingsberufsschulen noch für die Berufsertüchtigungskurse vorhanden.

Für die Lehrlingskurse sind vom Arbeitsministerium seinerzeit Richtlinien herausgegeben worden, bis zu welcher Höchstgrenze das Ministerium Stundenhonorare ersetzt. Es bleibt aber der Körperschaft, welche die Kurse organisiert, überlassen, die Honorarvergütungen festzusetzen.

Dasselbe gilt auch für die Berufsertüchtigungskurse.

Für die spezifischen Bestimmungen des Lehr- und Direktionspersonals wurde deshalb die staatliche Gesetzesvorlage der Minister Medici und Tambroni für ein Personalstatut des Lehr- und Direktionspersonals der Mittelschulen verwendet.

Das ist hinsichtlich des normativen Teiles zu sagen.

Die vorgesehene wirtschaftliche Behandlung ist dieselbe wie für die gleichgestellten Dienstgrade der Landesverwaltung.

In der Annahme, daß die staatlichen Bestimmungen über das Direktions- und Lehrpersonal sowie der Landespersonalordnung hinreichend bekannt sind, beschränkt sich dieser Bericht, nur auf die besonderen Bestimmungen hinzuweisen, die geschaffen worden sind.

Zu Art. 5 (Studententitel oder berufliche Befähigungstitel)

Für Lehrpersonen für technische Unterrichtsfächer oder Lehrpersonen für technisch-praktische Unterrichtsfächer wird entweder das Abschlußdiplom einer Höheren Mittelschule, oder das Abgangszeugnis einer Unteren Mittelschule, verbunden mit dem Titel eines Handwerksmeisters, verlangt.

Wenn es sich um nichthandwerkliche Unterrichtsfächer handelt, so wird der Nachweis einer entsprechenden mindestens 10-jährigen Berufsausübung gefordert.

Für die Werkstattassistenten wird zum Abgangszeugnis einer Unteren Mittelschule eine mindestens 5-jährige Tätigkeit im Fache oder einem verwandten Fache verlangt.

Es handelt sich hierbei um Bestimmungen, die, wenn sie auch gegenüber den einschlägigen allgemein gültigen Normen eine Lockerung darstellen, aufgrund der gemachten Erfahrungen und der bestehenden Gegebenheiten zweckmäßig erscheinen. Da wir keine spezifischen Lehranstalten für die Ausbildung solcher Lehrkräfte und Assistenten haben, es aber unbedingt notwendig ist, den praktischen Unterricht durch solche Kräfte erteilen zu

lassen, die aus dem praktischen Berufsleben kommen oder in diesem stehen, mußte man diesen Weg beschreiten.

Auf eine pädagogische Schulung und eine parallel damit laufende fachliche Weiterbildung dieser Lehrkräfte muß deshalb besonderes Gewicht gelegt werden. Dazu sind die im Art. 19 vorgesehenen Kurse bestimmt.

Zu Art. 9 (Landesinspektoren für Berufsausbildung)

Den obersten Dienstrang im Stellenplan bekleiden die drei Landesinspektoren für jede der in der Provinz bestehenden Sprachgruppen, also für die deutsche, italienische und ladinische.

Den Inspektoren obliegt die Überwachung der Schulen und Kurse, die Überwachung der Einhaltung der Gesetzesbestimmungen und die Ergreifung von Maßnahmen, um die festgestellten Mängel zu beheben.

Die Inspektoren unterstehen direkt dem Landeshauptmann.

Zu Art. 10 (Direktoren)

Den Lehrlingsberufsschulen stehen Direktoren vor u.zw.: den Schulen mit mehr als 450 Schülern, Direktoren 1. Klasse, jenen mit einer Schülerzahl von 200 - 450, Direktoren, und jenen mit einer Schülerzahl unter 200 steht mit der Leitung beauftragtes Lehrpersonal zu.

Zu Art. 13 (Unterrichtspflichten)

Für Lehrpersonen mit Doktorat, Lehrkräfte mit Diplom und für Lehrkräfte für technische Unterrichtsfächer besteht die Lehrpflicht von 18 - 24 Wochenstunden. Für Lehrkräfte für technisch-praktische Unterrichtsfächer eine solche von 36 Wochenstunden, wovon 24 - 30 Wochenstunden für praktische Ausbildung der Schüler gehalten werden müssen. Die Assistenten sind insgesamt zu einem Dienst von 42 Wochenstunden verpflichtet, mit dem Pflichtstundenplan von 24 - 30 Wochenstunden als Assistenten im Unterricht.

Wenn eine Lehrkraft in einer Schule das Pflichtstundenausmaß nicht erreicht, kann sie zur Erreichung desselben zur Unterrichtsleistung in anderen Berufsschulen oder Berufsertüchtigungskursen herangezogen werden.

Die Lehrkräfte für technisch-praktische Unterrichtsfächer sind verpflichtet, auch während der Schulferien die Überwachung der Werkstätten, Laboratorien usw. zu besorgen.

Zu Art. 20 (Sekretariatspersonal)

Dem Landesamt für das Berufsschulwesen der Lehrlinge wird ein Verwalter und eine entsprechen-

de Anzahl von Kanzleipersonal zugeteilt. Den Lehrlingsberufsschulen mit mehr als 450 Schülern wird im allgemeinen 1 Sekretär und 1 Kanzleibeamter und jenen mit einer Schülerzahl zwischen 200 und 450 Schülern 1 Kanzleibeamter zugeteilt. In den Schulen mit weniger als 200 Schülern werden die Sekretariatsarbeiten von beauftragtem, also nicht Planstellenpersonal erledigt.

Zu Art. 22 (Schulwarte und Schuldiener)

Grundsätzlich wird den Lehrlingsberufsschulen für je 400 eingeschriebene Schüler 1 Schuldiener mit Planstelle zugeteilt.

Schulen mit einer geringeren Schülerzahl erhalten beauftragtes Personal.

Zu Artt. 23 und 32 (das beauftragte Personal)

Beauftragtes Personal kann sowohl für die Leitung, für den Unterricht und technische Beratungen, sowie für die Sekretariatsarbeiten und für die untergeordneten Dienste herangezogen werden. Die Auftragsdauer erstreckt sich auf das ganze Jahr, also auf 12 Monate, wenn mindestens durch 9 Monate effektiver Dienst geleistet wird, davon 7 Monate Unterricht, falls es sich um Lehrpersonal handelt.

Die Auftragsdauer erstreckt sich nur auf die effektive Dienstzeit, wenn es sich um zeitweilige Vertretungen handelt oder um Dienstleistungen unter 8 Monaten. Dementsprechend erfolgt auch die Bezahlung, und somit erhält die erstere Gruppe ihre Bezüge für die Dauer von 12 Monaten und die zweite Gruppe nur für die Dauer des wirklich geleisteten Dienstes.

Das beauftragte Lehrpersonal, welches das Pflichtstundenmaß, das für das Stammrollen-Lehrpersonal vorgesehen ist, erreicht, erhält die Anfangsbezüge des betreffenden Stammrollenpersonals. Wenn diese Stundenanzahlen nicht erreicht werden, so erfolgt die Bezahlung im Verhältnis zu den programmäßig geleisteten Unterrichtsstunden.

Art. 24 betrifft die rang- und besoldungsmäßige Gleichstellung zwischen dem Landespersonal und dem Personal der Berufsschulen und der Ausbildungskurse.

Die Inspektoren sind den Abteilungsleitern im 2. Dienstgrad gleichgestellt. Die Direktoren 1. Klasse bekleiden den 3. und die Direktoren den 4. Dienstgrad und sind somit den Sektionsleitern und den Räten 1. Klasse gleichgestellt.

Die Lehrkräfte mit Universitätsdiplom beginnen ihre Laufbahn im V., jene mit Maturadiplom im VII. und die Fachlehrer und Lehrer für den praktischen Fachunterricht im VIII. Dienstgrad. Sie steigen nach 2 Jahren Dienstzeit in den nächst-

höheren Dienstgrad und somit in die nächsthöhere Besoldungsgruppe auf.

Die Werkstattassistenten beginnen ihre Laufbahn im IX. und steigen nach 2 Jahren in den VIII. Dienstgrad auf.

Zu Art. 35 (Krankenversicherung)

Das gesamte Personal, welches von diesem Gesetz betroffen ist und nicht bereits durch seine anderweitige Tätigkeit krankenversichert ist, wird bei der Provinzialkrankenkasse auf Grund einer abzuschließenden Sondervereinbarung versichert.

Zu Art. 36 (Pension)

Das Stammrollenpersonal ist bei der Pensionskasse für Öffentliche Körperschaften C.P.D.E.L. zu versichern, das beauftragte Personal, sofern es nicht von der Versicherungspflicht ausgeschlossen ist, ist beim Nationalen Fürsorgeinstitut zu versichern.

Zu Art. 38 (Übergangsbestimmungen für das Lehrpersonal)

Die erste Besetzung der Planstellen der Lehrlingsberufsschulen erfolgt ebenfalls mittels internen Wettbewerbs nach Titeln. Zugelassen dazu ist das Personal, welches laut Art. 12 des Landesberufsschulgesetzes vom 7.10.1955 Nr. 3 außerplanmäßig durch Beschluß des Landesausschusses aufgenommen worden ist. Diesem Personal wird die bei der Provinz geleistete Vordienstzeit zur Gänze und jene in den staatlichen Schulen geleistete bis zu 10 Jahren anerkannt.

Zu Art. 39 (Übergangsbestimmungen für das nicht unterrichtende Personal)

Das Sekretariats- und untergeordnete Personal der Lehrlingsschulen, welches mindestens 2 Jahre Dienst geleistet hat, wenn es im Besitze des vorgeschriebenen Studententitels ist und eine Beurteilungsnote nicht unter „sehr gut“ erhalten hat, kann in die vorgesehenen Planstellen übernommen werden.

Die Vordienstzeit an den Lehrlingsberufsschulen wird anerkannt.

Zu Art. 41 (Wirksamkeit des Gesetzes)

Die neuen Bezüge des Stammrollenpersonals laufen ab 1.9.1962 ».

PRESIDENTE: La parola al presidente della Commissione legislativa competente.

KAPFINGER (S.V.P.): Die erste gesetzgebende Kommission hat den obgenannten Gesetzentwurf überprüft, einstimmig genehmigt und

empfehl dem Landtage die Verabschiedung des-
selben.

PRESIDENTE: La parola al presidente della
Commissione finanze.

KAPFINGER (S.V.P.): Die dritte gesetzgeben-
de Kommission hat obgenannten Gesetzentwurf
hinsichtlich seiner finanziellen Auswirkungen über-
prüft und einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione gene-
rale. Chi chiede la parola? Consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Voglio esprimere la
mia soddisfazione nel vedere questo disegno di leg-
ge ripresentato così sollecitamente e speriamo che
questa volta l'approvazione di esso dia finalmen-
te esito positivo anche in quel di Roma. Vorrei
approfittare di questa occasione per chiedere al-
l'Assessore competente quali criteri intenda segui-
re nel prossimo anno per la scelta degli insegnanti.
Vedo che sono state presentate anche delle pro-
poste di emendamenti e vorrei, se è possibile, sa-
pere quali criteri intenda seguire l'Assessorato, sia
per la scelta del personale insegnante, sia per la
scelta del personale direttivo, perché ci sono state
o si sono create in qualche caso delle situazioni di
disagio. Ci sono stati anche dei reclami nel cor-
so dell'anno, reclami non molto gravi che sono
stati sciolti dall'Assessore competente. Ora, si è ve-
rificata anche, tra il personale direttivo, qualche
situazione strana per cui il direttore della scuola
era superiore di uno che poi in altra sede era a
sua volta suo superiore. Ne ho già parlato all'As-
sessore competente e mi ha detto che mi avrebbe
dato delle spiegazioni.

Mi auguro veramente che questa mia richiesta
non susciti i malumori e le ire che ha suscitato
un'altra mia richiesta fatta in sede di discussio-
ne della variazione di bilancio, dove ho chiesto
qualche cosa relativamente al funzionamento del
patronato scolastico. Ieri nel corridoio mi sono sen-
tito addirittura minacciare di querela, mi sono sen-
tito minacciare di deferirmi al consiglio di disci-
plina degli insegnanti. Ritengo qui di compiere il
dovere di chiedere delle informazioni e non ho
ritenuto e non ritengo di avere offeso nessuno. Que-
sta intolleranza da parte del direttore del patrona-
to scolastico, sul quale non voglio esprimermi, per-
ché non è qui presente e naturalmente non si può
difendere, penso che sia assolutamente ingiustifi-
cata. Ripeto, ieri sul corridoio sono stato minac-
ciato più volte, non dico di sberle, ma di querela.
Mi auguro che questa mia richiesta non provochi
altrettanta ira da parte del direttore della scuola

professionale che è lo stesso direttore del patro-
nato scolastico e questa volta non arrivi qui con
un bastone usando i sistemi che erano adopera-
ti forse dalle brigate nere e che non sono più og-
gi sistemi che si possono permettere verso una per-
sona che ha responsabilità in Consiglio sia pure
per breve tempo ancora, ma che ricopre il suo po-
sto in Consiglio con dignità e che cerca di fare
il proprio dovere nel miglior modo possibile.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Sono rimasto
veramente esterrefatto a sentire quanto ha detto
il collega Avancini. Mi dispiace che non ci sia qui
l'Assessore Panizza che ha dato delle risposte...
Ma signor Presidente e signori colleghi, sembra che
fuori di qui da un po' di tempo a questa parte si
sia particolarmente suscettibili in fatto di discus-
sioni che intervengono in Consiglio regionale o in
Consiglio provinciale e poi ci sia della gente, come
nel caso del collega Avancini, che addirittura ven-
ga qui in sede a minacciare querele o non ho capi-
to bene se anche il passaggio a vie di fatto o il
deferimento a consigli di disciplina dei maestri!
Signor Presidente, io pregherei di accertare i fat-
ti a tutela dell'attività dei consiglieri qui presenti
e di scrivere una lettera al Provveditore agli Stu-
di semmai, così sensibile ai problemi della vita
scolastica altoatesina. Anche perché, da quanto ho
sentito adesso, mi pare che ci sia poi un mischia-
mento tra funzioni di direttore di patronato sco-
lastico e direttore di scuole professionali. C'entra
anche la Provincia e all'uopo, Presidente Magna-
go, La pregherei di valutare se questi fatti sono av-
venuti, e così anche Lei Assessore Fioreschy, se sia
conforme allo spirito delle nostre leggi che ci sia-
no dei dirigenti di scuola che si comportano in que-
sta maniera. Dal momento che esistono rapporti
tra la Provincia ed il patronato scolastico di Bol-
zano, a proposito dei quali è sorta questa polemica
addirittura con minacce di querele e di deferimen-
to a consigli di disciplina, quasi che qui il consi-
gliere Avancini sia maestro e non consigliere, non
hanno capito neanche tanto questi signori, io chie-
derei all'Assessore Panizza una relazione completa
sui rapporti sinora intervenuti tra la Provincia ed
il patronato scolastico di Bolzano negli anni pas-
sati ed attualmente. Una relazione completa nella
quale l'Assessore, se ritiene, metta dentro tutto
quello che ha da dire al riguardo di positivo ed
eventualmente anche di negativo, anche perché
aggiungerò che da voci che sono corse dopo la pub-
blicazione sui giornali di questa domanda del col-
lega Avancini e della risposta dell'Assessore Paniz-
za, ho sentito addirittura addebitare all'Assessore
dei fatti non completamente corretti. Allora, La
pregherei, non dico subito, ma magari entro il me-

se di settembre, di fornire questa relazione, perché guardate che il problema del patronato scolastico di Bolzano così com'è stato posto dai suoi dirigenti dimostra alcune lacune soggettive ed oggettive e dal momento che è stato posto alla ribalta, chiederai una relazione su tutti questi rapporti tra Provincia e patronato scolastico.

FIORESCHY (Assessor für Industrie, Handel Handwerk und Fremdenverkehr - S.V.P.): Zunächst möchte ich der Kommission und dem Landtag den Dank aussprechen, daß sie diesem Gesetz den Vorzug gegeben und über gewisse Prozedurfragen wohlwollend hinweggesehen haben. Ich glaube, das müssen wir dankbar anerkennen und das wird auch das Personal zu würdigen wissen.

Um auf die Anfragen des L. Abg. Avancini einzugehen, möchte ich folgendes sagen: Bevor wir dieses Gesetz im Ausschuss eingebracht haben, sind wir nach Rom gefahren, um das Problem mit dem zuständigen Minister zu besprechen. Dort wurde uns die Genehmigung zugesichert. Wie weit derartige Zusicherungen gelten, haben wir in der Vergangenheit feststellen können, denn sie hatten nur einen momentanen Wert und wurden schliesslich doch nicht eingehalten. Hoffen wir, daß dieses Gesetz nun, nachdem wir allen Einwänden der Regierung entgegengekommen sind, von der Regierung mit dem Sichtvermerk versehen werde.

Ich möchte nun auf die einzelnen Fragen eingehen. Der L. Abg. Avancini hat gefragt, welches Kriterium die Provinz im nächsten Schuljahr bezüglich Anstellung der Lehrkräfte anzuwenden gedenkt. Ich kann ihm mitteilen, daß wir in der letzten Ausschusssitzung diese Angelegenheit besprochen und den allgemeinen Beschluss gefasst haben, nach welchem im Gegensatz zur Praxis der früheren Jahre, nun ein Kollegium sämtlicher Direktoren unter dem Vorsitz des jeweiligen Inspektors geschaffen wird. Dieses Kollegium soll die Vorschläge für die Anstellungen ausarbeiten und dem Landesausschuss unterbreiten. Ich gebe zu, daß es in den vergangenen Jahren bei der Vielzahl der angestellten Lehrer zu einzelnen Unstimmigkeiten gekommen ist. Früher war es nämlich so, daß die für die einzelnen Schulen verantwortlichen Direktoren dem Landesausschuss den Anstellungsvorschlag unterbreitet haben. Wo Menschen am Werk sind, kommen auch menschliche Unzulänglichkeiten vor. Es gab einige Unstimmigkeiten und wir als Landesausschuss mussten in manchen Fällen schlichtend eingreifen. Um diesen Zustand, der sich in der Vergangenheit leider bewahrheitet hat, von vorneherein auszuschalten, wurde dieses Kollegium geschaffen. Wir hoffen, daß in Zukunft durch die Schaffung dieses Kollegiums alle Unstimmigkeiten

und Reklamationen ausgeschaltet werden können, die sich in der Vergangenheit ereignet haben.

Bezüglich der anderen Einwände, daß ein Direktor in unseren Berufsschulen einem anderen in einer staatlichen Berufsschule unterstellt wäre, so dass sich die Verhältnisse praktisch umkehren würden, ist mir nichts bekannt. Wenn solche Fälle vorkommen sollten, würde ich bitten, diese sofort zu melden. Es ist klar, daß das keine gesunden Verhältnisse sind und man diesen entgegenzutreten muss. Ich möchte den L. Abg. Avancini ersuchen, er möchte uns darüber und auch bezüglich der Angelegenheit Patronat einen schriftlichen Bericht machen. Der Landesausschuss wird der erste sein, der den Sachverhalt überprüfen wird. Es ist klar, daß derartige Verhältnisse nicht gut sein können und wir daher bestrebt sein müssen, solche Unstimmigkeiten abzuschaffen. So viel ist, glaube ich, zu den vorgebrachten Fragen zu sagen. Es ist nur zu hoffen, daß das Gesetz nach Berücksichtigung der erhobenen Einwände in Rom mit dem Sichtvermerk versehen werde.

PRESIDENTE: Chiede ancora qualcuno la parola in discussione generale? Nessuno.

Per quanto riguarda la tutela del collega Avancini, se il collega Avancini mi fa pervenire una sua osservazione, io interverrò presso gli organi competenti. Ieri mi è stato chiesto il verbale della seduta da quel signore, al quale ho risposto che il verbale della seduta lo potevo dare soltanto se avevo l'autorizzazione di coloro che sono intervenuti, cioè del collega Avancini e del collega Panizza, i quali alla mia richiesta si sono rifiutati. Non conoscevo gli altri termini della questione, quindi se il collega Avancini mi fa questa dichiarazione, cercherò di intervenire a tutela dei colleghi del Consiglio provinciale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Categorie e qualifiche

Art. 1

Categorie

Il personale provinciale addetto alla formazione professionale come definita all'art. 1 della legge provinciale 27.8.1962, n. 9, è regolato dalla presente legge. Esso comprende le seguenti categorie:

- a) personale direttivo
- b) personale insegnante

- c) personale di segreteria
- d) personale ausiliario.

Le singole carriere e le relative qualiche sono stabilite nelle tabelle annesse alla presente legge.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2 Qualifiche

La categoria del PERSONALE DIRETTIVO comprende le seguenti qualifiche:

- a) ispettori provinciali per la formazione professionale, uno per gruppo linguistico;
- b) direttori di I° classe;
- c) direttori.

La categoria del PERSONALE INSEGNANTE comprende le seguenti qualifiche:

- a) insegnanti laureati;
- b) insegnanti diplomati;
- c) insegnanti tecnici;
- d) insegnanti tecnico-pratici;
- e) assistenti.

La categoria del PERSONALE DI SEGRETERIA comprende le seguenti qualifiche:

- a) segretari-economi;
- b) segretari;
- c) applicati di segreteria.

La categoria del PERSONALE AUSILIARIO comprende le seguenti qualifiche:
bidelli ed inservienti.

Chi chiede la parola sull'art. 2? Nessuno. Metto in votazione l'art. 2: approvato all'unanimità.

Art. 3 Libertà di insegnamento

A norma dell'art. 36 del Concordato fra la S. Sede e l'Italia dell'11.2.1929, reso esecutivo con legge 22.5.1929 n. 810, l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica è considerato fondamento e coronamento dell'insegnamento. In particolare l'insegnamento religioso troverà il posto dovuto fra le materie della formazione professionale.

Gli insegnanti hanno libertà d'insegnamento e di scelta del metodo didattico nell'ambito dei programmi.

Essi sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza morale e religiosa dell'alunno.

Nella scuola qualunque forma di propaganda politica è vietata.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Capo II Ammissione agli impieghi

Art. 4 Requisiti generali

Per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti;
- 3) buona condotta;
- 4) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione provinciale ha la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

Nessun limite di età è prescritto per i candidati titolari di posti di ruolo in un ente pubblico e per il personale direttivo ed insegnante non di ruolo con almeno 10 anni di servizio nelle scuole statali. Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati, non per motivi di salute, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Chi chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 4: approvato all'unanimità.

Art. 5 Titolo di studio o di qualificazione professionale

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti titoli di studio o di qualificazione professionale:

- A) ispettori provinciali, direttori di I° classe — laurea o titolo equipollente
- B) direttori, insegnanti laureati o diplomati — laurea o diploma di scuola media superiore o titolo equipollente
- C) Insegnanti tecnici od insegnanti tecnico-pratici — diploma di scuola media superiore oppure licenza di scuola media inferiore, unito a titolo di maestro artigiano, oppure certificato di qualificazione in base ad attività almeno decennale se trattasi di materia d'insegnamento non artigianale
- D) assistenti — licenza di scuola media inferiore connessa ad attività professionale almeno quinquennale corrispondente o affine alla materia di insegnamento
- E) Segretari-economi e segretari — diploma di ragioniere
- F) applicati di segreteria — licenza di scuola media inferiore

G) bidelli ed inservienti

— licenza della V. classe elementare

I titoli specifici di studio richiesti per il personale direttivo ed insegnante saranno fissati nei singoli bandi di concorso.

Con regolamento saranno determinati i requisiti professionali per le qualificazioni non artigiane e per accedere alla carriera di insegnanti e direttrici di centri di addestramento professionale.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6

Concorsi

L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi con deliberazione della Giunta Provinciale.

Il bando di concorso ed il diario delle prove di esame sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

I concorsi sono banditi separatamente per le scuole interessanti i gruppi italiano, tedesco e ladino, fermo restando il principio di cui all'art. 15 della legge costituzionale 26.6.1948 n. 5 per il personale direttivo ed insegnante e di cui all'art. 29 della legge provinciale 3.7.1959 n. 6 per il personale di segreteria ed ausiliario.

Le modalità di espletamento dei concorsi saranno fissate con regolamento di esecuzione.

Qualcuno chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 6: approvato all'unanimità.

Art. 7

Dell'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono dalla Giunta Provinciale essere incaricate persone di riconosciuta singolare perizia.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 7: approvato all'unanimità.

Art. 8

Commissione esaminatrice dei concorsi

Il giudizio sui concorsi per il personale direttivo ed insegnante è dato da apposita commissione nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta dell'Assessore competente e composta come segue:

- a) da un funzionario di ruolo di qualifica superiore al posto messo a concorso che la presiede;
- b) da due membri scelti tra il personale direttivo ed insegnante di qualifica almeno pari a quella del posto messo a concorso.

Funge da segretario della commissione un funzionario di ruolo della Provincia.

La commissione esaminatrice può aggregare membri aggiunti particolarmente esperti per lo svolgimento delle prove di esame in materie speciali.

Per ciascuno dei gruppi linguistici è nominata un'apposita commissione composta di membri appartenenti allo stesso gruppo.

Qualora non fosse possibile comporre la commissione con appartenenti al gruppo linguistico ladino, ad essa sono aggregati uno o due esperti appartenenti a tale gruppo.

Per il personale di segreteria e subalterno si applicano le disposizioni della legge provinciale 3.7.1959 n. 6, sull'ordinamento del personale.

Chi chiede la parola sull'art. 8? Nessuno. Metto in votazione l'art. 8: approvato all'unanimità.

TITOLO II

Del personale ispettivo, direttivo ed insegnante

Capo I

Degli ispettori

Art. 9

Nomina ed attribuzioni

Gli ispettori provinciali sono nominati in base a concorsi per titoli tra il personale laureato dei ruoli direttivi delle scuole professionali aventi una anzianità di servizio di almeno 8 anni.

L'ispettore sorveglia il funzionamento delle scuole e dei corsi e vigila mediante ispezione sul regolare andamento didattico. Sorveglia la osservanza delle leggi o disposizioni afferenti alle materie della istruzione professionale, accerta le irregolarità ed adotta i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati.

L'ispettore dipende dal Presidente della Giunta Provinciale. Egli riferisce periodicamente sull'andamento della formazione professionale.

Su proposta dell'ispettore, per esigenze particolari possono essere conferiti incarichi ispettivi specifici a persone scelte tra il personale direttivo delle scuole professionali.

Egli tiene il fascicolo personale e lo stato matricolare dei direttori, degli insegnanti e del personale non insegnante delle scuole professionali.

Sull'attività tecnica delle scuole e dei corsi vigila anche l'Assessore competente per materia tramite l'ispettore o gli incaricati di cui al quarto comma del presente articolo. L'Assessore competente sovrintende all'attività extrascolastica di assistenza e consulenza tecnica.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 9: approvato all'unanimità.

Capo II Dei direttori

Art. 10 Attribuzioni

I direttori sovrintendono al buon andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare del loro istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti.

Essi convocano e presiedono il collegio degli insegnanti, il consiglio di presidenza ed i consigli di classe;

- *promuovono il coordinato svolgimento dei programmi didattici ed a tal fine riuniscono periodicamente i consigli di classe;*
- *curano i rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti, affinché siano efficienti e continui e prendono tutte le iniziative che valgono a diffondere l'estimazione dell'insegnamento professionale;*
- *mantengono i rapporti con le autorità locali e vigilano sul tempestivo adempimento da parte delle amministrazioni locali dei loro obblighi verso la scuola;*
- *vigilano sull'adempimento dei rispettivi doveri da parte del personale dipendente;*
- *assicurano, con la collaborazione del personale dipendente, la tenuta delle officine e dei laboratori-scuola;*
- *esercitano tutte le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti;*
- *adempono alle funzioni didattiche inerenti alla loro carica secondo le direttive dell'ispettore provinciale.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 10: approvato all'unanimità.

Art. 11 Classifica

Alle scuole professionali per apprendisti con più di 450 alunni sono preposti di regola direttori di I° classe che sono dispensati dall'obbligo di insegnamento.

Alle scuole professionali per apprendisti con 200 fino a 450 alunni sono preposti direttori.

Alle scuole professionali per apprendisti con meno di 200 alunni sono preposti di massima insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenza didattica, scelti con preferenza fra il personale insegnante di ruolo.

I direttori delle scuole professionali per apprendisti hanno l'obbligo d'insegnamento da un minimo di 6 ad un massimo di 12 ore settimanali.

Agli insegnanti incaricati della direzione compete l'indennità di direzione prevista dall'allegata tabella C). Ad essi l'obbligo d'insegnamento di cui al successivo art. 13 può essere ridotto, in relazione all'entità del lavoro di direzione, fino ad un minimo di 6 ore settimanali.

In deroga all'art. 56 della legge provinciale 3.7. 1959 n. 6, la Giunta Provinciale può autorizzare caso per caso il personale direttivo di assumere incarichi di insegnamento, di dirigere altri istituti e di impartire lezioni private.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 11: approvato all'unanimità.

Art. 12 Nomina

I direttori sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esame.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti e materie attinenti alla scuola ed alle funzioni direttive.

Ai concorsi sono ammessi gli insegnanti forniti dei titoli di studio di cui all'art. 5 della presente legge, che abbiano prestato effettivo servizio in qualità di capo d'istituto o di insegnante negli istituti o scuole statali o pareggiate d'istruzione tecnica secondaria o in quelle provinciali per l'istruzione professionale per almeno 8 anni e non abbiano superato l'età di 60 anni alla data della scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.

Non sono ammessi ai concorsi i candidati che abbiano subito una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati e coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « distinto ».

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Capo III Del personale insegnante ed assistente

Art. 13 Obblighi di insegnamento

Gli insegnanti hanno l'obbligo di impartire il proprio insegnamento nelle scuole e nei corsi professionali entro i limiti orari così stabiliti:

Gli insegnanti di cui ai punti a), b) e c) del secondo capoverso dell'art. 2 della presente legge hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ore ad un massimo di 24 ore settimanali programmate per anno scolastico.

Gli insegnanti tecnico-pratici di cui alla lettera d) del secondo capoverso dell'art. 2 della presente legge sono tenuti ad un servizio complessivo di 36 ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni da 24 a 30 ore settimanali.

Gli assistenti sono tenuti ad un orario complessivo di lavoro di 42 ore settimanali, con un orario d'obbligo da 24 a 30 ore settimanali di assistenza nell'insegnamento.

Al personale insegnante tenuto ad un orario d'obbligo superiore al massimo delle ore settimanali di cui sopra compete per ogni ora eccedente tale misura il compenso previsto dal successivo articolo 34.

Per esigenze di completamento di orario, il personale di cui alla presente legge può essere impiegato in tutti i tipi di scuole e corsi il cui personale è regolato dalla presente legge.

Gli insegnanti addetti alle scuole ed ai corsi possono essere anche addetti alla consulenza tecnica. In tal caso può essere ridotto il minimo delle ore di insegnamento di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 13: approvato all'unanimità.

Art. 14

Doveri connessi coll'esercizio della funzione

Il personale insegnante dipende direttamente dal capo dell'istituto. Esso deve:

- osservare puntualmente l'orario delle lezioni, le prescrizioni dell'ordinamento didattico della scuola cui appartiene e gli altri doveri connessi con l'esercizio del proprio insegnamento o con le esigenze della funzione educativa;
- intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli di cui fa parte;
- cooperare al buon andamento didattico e disciplinare dell'istituto;
- collaborare al coordinamento dei vari insegnamenti ed alle varie iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo promosse dalla scuola, comprese quelle destinate a stabilire ed estendere la collaborazione tra la scuola e famiglia degli allievi. La collaborazione è estesa fra scuola e datori di lavoro nelle scuole professionali per apprendisti;
- partecipare ai lavori delle commissioni di esame, delle quali sia chiamato a far parte, nonché a corsi di perfezionamento o aggiornamento di cui all'art. 19 della presente legge;
- mantenere il segreto d'ufficio.

Il personale insegnante risponde dell'efficacia

educativa e didattica del suo insegnamento e del comportamento disciplinare degli alunni.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 14: approvato all'unanimità.

Art. 15

Obblighi di servizio degli insegnanti tecnico-pratici

Il personale insegnante tecnico-pratico attende all'insegnamento relativo alle esercitazioni pratiche degli alunni in conformità alle direttive del capo d'istituto ed in coordinazione con gli insegnamenti svolti dagli insegnanti delle corrispondenti materie tecniche o scientifiche.

Il personale stesso provvede inoltre al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle officine, dei laboratori e dei gabinetti, secondo le direttive impartite dal capo d'istituto, di intesa con gli insegnanti delle corrispondenti materie tecniche o scientifiche.

Nei periodi di vacanza gli insegnanti tecnico-pratici hanno l'obbligo di attendere ai compiti indicati nel secondo comma del presente articolo per 6 fino a 12 ore settimanali, secondo turni stabiliti dal capo d'istituto e salvo il diritto al congedo ordinario.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 15: approvato all'unanimità.

Art. 16

Degli assistenti

Gli assistenti oltre all'obbligo di assistenza all'insegnamento di cui all'art. 13 della presente legge, provvedono all'ordinaria manutenzione e riparazione degli attrezzi e delle macchine ed alla custodia del materiale loro affidato.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 16: approvato all'unanimità.

Capo IV

Norme comuni

Art. 17

Decorrenza della nomina e periodi di prova

La nomina del personale direttivo ed insegnante vincitore del concorso decorre dal 1° ottobre. Esso compie un biennio di prova durante il quale il suo servizio è sottoposto ad ispezione almeno una volta all'anno.

La durata della prova può essere prorogata per causa di legittimo impedimento.

Se la prova è favorevole, il personale è confermato nel ruolo.

In caso contrario è dispensato dal servizio, rispettivamente restituito al ruolo o alla categoria di provenienza alla fine del periodo di prova.

La dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito di prova è disposta, anche prima che sia compiuto il biennio, quando l'opera del personale direttivo od insegnante risulti gravemente manchevole.

Chi chiede la parola sull'art. 17? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 18

Trasferimento di direttori ed insegnanti

Il personale direttivo ed insegnante può essere trasferito per motivi di servizio o su domanda.

Il trasferimento è disposto dall'Assessore competente d'intesa coll'ispettore provinciale.

Avverso il trasferimento per motivi di servizio è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Il personale direttivo ed insegnante da trasferire per soppressione o trasformazione della scuola o per soppressione di cattedra ha diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede fra i posti disponibili.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 18: approvato all'unanimità.

Art. 19

Corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico

I corsi di perfezionamento e l'aggiornamento didattico del personale addetto all'istruzione professionale sono deliberati dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.

I corsi si svolgono durante i periodi di vacanza.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

TITOLO III

Del personale non insegnante

Capo I

Personale di segreteria

Art. 20

Assegnazione

Il numero e la qualifica del personale di segreteria da assegnarsi alle scuole professionali sarà stabilito nei singoli decreti istitutivi.

Di regola all'Ufficio provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti ed a quello per

l'addestramento professionale viene assegnato un segretario-economista ed un congruo numero di applicati di segreteria.

Alle scuole professionali ed ai corsi di addestramento professionale cui sono annessi convitti per apprendisti con più di 450 alunni è assegnato di regola un segretario ed un applicato. A quelle con 200 fino a 450 alunni è assegnato un applicato di segreteria.

Il personale di segreteria di cui sopra può essere integrato, secondo le accertate necessità, con personale incaricato.

Nelle scuole professionali per apprendisti con meno di 200 alunni i lavori di segreteria vengono svolti da personale incaricato.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 20: approvato all'unanimità.

Art. 21

Attribuzioni

I segretari-economisti attendono, secondo le istruzioni dell'ispettore all'istruzione professionale emanate d'intesa con il Capo Ripartizione finanze e patrimonio, alla compilazione dei bilanci e rendiconti, alla liquidazione degli assegni al personale e relative iscrizioni previdenziali ed assistenziali ed a tutte le altre attribuzioni conferite loro dalla legge e dai regolamenti.

I segretari e gli applicati di segreteria svolgono tutti i lavori inerenti alle proprie attribuzioni alle dipendenze del capo d'istituto.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 21: approvato all'unanimità.

Capo II

Del personale ausiliario

Art. 22

Assegnazione ed attribuzioni

Alle scuole professionali per apprendisti sarà di regola assegnato un bidello per ogni 400 alunni iscritti. In scuole con un minor numero di alunni si provvede mediante incarico.

I bidelli hanno l'obbligo di attendere alla custodia dei locali e di adempiere a qualunque altro incarico inerente al servizio secondo le direttive del capo d'istituto.

Chi chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 22: approvato all'unanimità.

TITOLO IV

Del personale incaricato

Art. 23

L'Amministrazione Provinciale può avvalersi per la direzione, per l'insegnamento comprese le

consulenze tecniche, per i lavori di segreteria e per i servizi ausiliari anche di personale incaricato.

Gli incarichi sono conferiti secondo le esigenze:

- a) per l'intero anno scolastico, qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno 9 mesi di cui per il personale insegnante almeno 7 mesi di insegnamento;
- b) per la durata dell'effettivo servizio in caso di prestazioni inferiori ad 8 mesi e nei casi di supplenza temporanea.

Gli incarichi di cui alla lettera a) sono conferiti con deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta di un apposito sottocomitato per gruppo linguistico del Comitato provinciale per la formazione professionale, composto di 6 membri, tra cui l'ispettore provinciale, un direttore ed un insegnante. Le modalità per la presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie ed i ricorsi suranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Gli incarichi e la supplenza di cui alla lettera b) sono conferiti dal capo d'istituto.

Per il personale incaricato addetto all'insegnamento tecnico l'Amministrazione può prescindere dal requisito generale di cui all'art. 4, punto 1), e per tutto il personale incaricato dal limite massimo di età di cui al punto 2), fermo l'obbligo di rispondere ai requisiti professionali di cui all'art. 5 della presente legge.

Per esso valgono i limiti di insegnamento e di servizio fissati per il personale di ruolo.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per il personale insegnante non di ruolo statale.

Su autorizzazione del Consiglio di amministrazione, rispettivamente della Giunta Provinciale, il capo d'istituto può anche avvalersi delle prestazioni professionali di esperti per un determinato ciclo di lezioni in relazione a specifiche esigenze di particolari insegnamenti ed esercitazioni pratiche.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

TITOLO V

Stato giuridico e trattamento economico

Capo 1

Norma generale e corrispondenza gerarchica

Art. 24

Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme previste nella legge provinciale

3.7.1959 n. 6, e successive modifiche, regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei corrispondenti gradi provinciali.

La corrispondenza tra i gradi del personale addetto alla formazione professionale ed il personale della Provincia è stabilita anche agli effetti economici nell'allegata tabella A).

Agli effetti gerarchici e disciplinari il personale incaricato è equiparato al grado iniziale del corrispondente personale di ruolo.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 25

Note di qualifica

Per il personale di ruolo e non di ruolo addetto alla formazione professionale il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve essere compilato entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il rapporto informativo viene compilato per l'ispettore provinciale alla formazione professionale dal Presidente della Giunta Provinciale, per i direttori dall'ispettore provinciale e per il personale insegnante, di segreteria ed ausiliario dai rispettivi capi d'istituto e per le attività extrascolastiche dall'Assessore competente. In presenza di due rapporti informativi il giudizio complessivo viene espresso dall'Assessore competente, d'intesa con l'ispettore. In caso di mancata intesa, dal Presidente della Giunta Provinciale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere alla Giunta Provinciale, la quale formula il giudizio definitivo, sentito il sottocomitato di cui all'art. 23 della presente legge.

Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Provincia di Bolzano.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 25: approvato all'unanimità.

Capo II

Disciplina

Art. 26

Commissione di disciplina
e procedimento disciplinare

Al personale addetto all'istruzione professionale si applicano le sanzioni ed il procedimento disciplinare previsti dalla legge sull'ordinamento del personale provinciale.

Le attribuzioni ivi demandate all'Ufficio del

personale sono esercitate dall'Ufficio dell'ispettore provinciale alla formazione professionale.

La commissione di disciplina per il personale direttivo ed insegnante è nominata per un biennio dalla Giunta provinciale ed è presieduta da un direttore di I^a classe e composta di un insegnante di ruolo ed uno non di ruolo.

Funge da segretario uno dei due membri di cui sopra. Per ciascuno dei due membri è nominato un supplente.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 27

Sanzioni disciplinari al personale incaricato

Le disposizioni riguardanti le sanzioni disciplinari del personale di ruolo si applicano anche al personale incaricato per quanto concerne la sanzione della censura e quella della riduzione dello stipendio.

Le infrazioni che comportano per i dipendenti di ruolo la sospensione dalla qualifica o la destituzione dall'impiego, comportano per il personale incaricato la revoca dell'incarico e la cessazione degli emolumenti con effetto immediato.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 27: approvato all'unanimità.

Capo II

Dei congedi

Art. 28

Congedo ordinario

Il personale addetto alla formazione professionale ha diritto in ciascun anno scolastico ad un mese di congedo ordinario retribuito, da usufruirsi durante il periodo delle vacanze estive.

La durata dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico organizzati durante le vacanze estive deve essere stabilita in modo da non ridurre a meno di un mese il periodo delle vacanze per i direttori e gli insegnanti che siano chiamati alla frequenza dei corsi stessi.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 29

Congedo straordinario

Oltre ai congedi straordinari previsti dalla legge provinciale 3.7.1959 n. 6, e successive modifi-

che, ai capi d'istituto ed agli insegnanti, ai quali siano conferite borse di studio di perfezionamento all'interno od all'estero, possono essere concessi congedi straordinari per il periodo di godimento della borsa.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 29: approvato all'unanimità.

Capo III

Trattamento economico e previdenziale

Art. 30

Trattamento economico del personale di ruolo

Il trattamento economico spettante al personale addetto alla formazione professionale è stabilito nell'allegata tabella A).

Spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nelle misure cd alle condizioni previste per il personale della Provincia di Bolzano.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 30: approvato all'unanimità.

Art. 31

Svolgimento delle carriere

La concessione del trattamento economico immediatamente superiore a quello iniziale previsto per le singole qualifiche nell'allegata tabella A) si consegue dopo due anni di effettivo servizio di ruolo, semprechè il dipendente in tale periodo abbia riportato almeno la qualifica di « distinto ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 31: approvato all'unanimità.

Art. 32

Trattamento economico del personale incaricato

Al personale incaricato con obbligo di insegnamento entro i limiti di orario di cui all'art. 13 della presente legge spetta il trattamento economico iniziale dovuto al corrispondente personale insegnante di ruolo. Qualora l'incarico comporti un minor numero di ore settimanali di insegnamento, il trattamento di cui sopra è dovuto in proporzione alle ore di insegnamento, basate sul minimo di ore richieste per la relativa categoria.

Il trattamento di cui al precedente comma è concesso fino alla fine dell'anno scolastico per gli incarichi conferiti ai sensi della lett. a) del secondo comma dell'art. 23 della presente legge. Per incarichi conferiti ai sensi della lett. b) del medesi-

mo comma, detto trattamento è concesso per la durata dell'effettivo servizio.

L'insegnamento delle materie teoriche è remunerato, a seconda del titolo di studio posseduto, sulla base del trattamento economico dei gradi V, VII, VIII della tabella A), l'insegnamento pratico in base al trattamento del grado VIII, l'assistenza di officina in base al grado IX.

Al personale incaricato non insegnante spettano i compensi forfettari previsti nell'allegata tabella B).

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 33

Scatti di anzianità

Il personale di ruolo ed il personale con incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico col maturare della propria anzianità di servizio consegue il diritto all'aumento della retribuzione.

Tale aumento è costituito da quattordici scatti periodici biennali pari al 3,50% e dal quindicesimo pari all'1% della retribuzione iniziale.

L'applicazione degli scatti è automatica all'atto della maturazione di ciascun biennio di anzianità nel grado e nella categoria in cui è venuto a maturarsi.

Si applicano, inoltre, le anticipazioni degli scatti di anzianità per motivi demografici e meriti combattentistici ai sensi delle norme vigenti in materia.

Non sono utili agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di cui al presente articolo, gli anni nei quali il dipendente ha ottenuto una qualifica inferiore a « buono ».

Qualcuno vuole la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 33: approvato all'unanimità.

Art. 34

Lavoro straordinario

Al personale insegnante che per inderogabili necessità di servizio presti ore d'insegnamento oltre ai limiti massimi stabiliti dall'art. 13 della presente legge ed in genere al personale addetto alla formazione professionale che presti effettivamente servizio in ore non comprese nell'orario normale, quando sia preventivamente autorizzato o quando tale lavoro sia espressamente prescritto dalla Giunta provinciale, compete una indennità per lavoro straordinario ragguagliata ad ora e calcolata secondo le norme vigenti in materia e nella misura massima di 48 ore mensili.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 34: approvato all'unanimità.

Art. 35

Assicurazione contro le malattie

Il personale addetto alla formazione professionale che non goda già di trattamento assistenziale in base ad altra attività è iscritto alla Cassa Mutua Provinciale di Malattia della provincia di Bolzano con gli oneri ed i diritti previsti dalle relative leggi.

L'Amministrazione provinciale stipulerà apposita convenzione con la Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Bolzano allo scopo di disciplinare il rapporto di assicurazione.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 35: approvato all'unanimità.

Art. 36

Trattamento di pensione

Il personale di ruolo addetto alla formazione professionale sarà iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) secondo le relative norme vigenti.

Il personale non di ruolo, semprechè non sia escluso dall'obbligo assicurativo, è iscritto all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 36: approvato all'unanimità.

Art. 37

Indennità di buona uscita ed indennità « una tantum » in sostituzione della pensione

Al personale di ruolo ed al personale con incarico di insegnamento ad orario completo per l'intero anno scolastico, che cessa dal servizio per qualunque causa che non sia destituzione o decadenza, è concessa una indennità di buona uscita pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio mensile goduto per ciascun anno di servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale.

Qualora il personale di cui sopra venga esonerato dal servizio per raggiunti limiti di età o cessi dal servizio per malattia o morte senza aver maturato il diritto ad un trattamento di quiescenza è concessa in aggiunta all'indennità di cui al precedente comma un'indennità « una tantum » pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio in godimen-

to per ogni anno di servizio prestato presso la Provincia.

In caso di decesso del dipendente le indennità predette sono dovute al coniuge ed ai figli superstiti ed in mancanza agli eredi ai sensi delle vigenti norme del codice civile.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 37: approvato all'unanimità.

TITOLO VI

Norme transitorie e disposizioni finali

Capo I

Norme transitorie

Art. 38

La prima copertura dei posti vacanti avrà luogo mediante concorso interno per titoli, al quale è ammesso il personale con incarico continuativo e non di ruolo assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 7.10.1955 n. 3 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con mansioni corrispondenti od analoghe al posto messo a concorso, per il quale l'insegnamento costituisce l'attività professionale esclusiva e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, con esenzione dal limite di età.

Nei concorsi interni per i posti di direttore di I° classe, di insegnante tecnico e tecnico-pratico e di assistente si può prescindere in via eccezionale dal possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della presente legge, purchè risulti che il concorrente abbia svolto lodevolmente le relative funzioni per almeno due anni alla data di indizione del concorso.

Alla prima copertura dei posti di ruolo di ispettore provinciale la Giunta provinciale potrà provvedere mediante chiamata diretta di persona che, essendo in possesso del titolo di studio prescritto, abbia percorso una carriera direttiva didattica di almeno 8 anni e sia ritenuta particolarmente idonea.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi il servizio corrispondente od analogo precedentemente prestato nell'insegnamento professionale alle dipendenze della Provincia è riconosciuto per intero e quello prestato presso scuole statali è riconosciuto fino a dieci anni agli effetti della progressione economica in carriera.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 39

Il personale non insegnante comunque assunto od incaricato con orario di servizio completo che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato ininterrotto servizio presso le scuole professionali per almeno due anni, può essere inquadrato con deliberazione della Giunta provinciale nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, purchè in possesso del prescritto titolo di studio e semprechè per il servizio precedentemente prestato abbia conseguito un giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

Il servizio corrispondente precedentemente prestato presso le scuole professionali è riconosciuto agli effetti della progressione economica in carriera.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 39: approvato all'unanimità.

Art. 40

Il personale inquadrato nei ruoli provinciali che di fatto svolge mansioni previste dalla presente legge può essere trasferito nei corrispondenti posti, fermo restando lo stato giuridico ed il trattamento economico in atto.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 40: approvato all'unanimità.

Art. 41

Il nuovo trattamento economico spettante al personale inquadrato ai sensi delle presenti norme transitorie avrà decorrenza dal 1.9.1962 o dalla data posteriore in cui l'interessato risulti essere stato in possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento.

Per il personale incaricato il nuovo trattamento economico avrà decorrenza dal 1.1.1964.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 41: approvato all'unanimità.

Art. 42

Le norme transitorie di cui al presente capo devono essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 42: approvato all'unanimità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica l'ordinamento del personale provinciale, approvato con legge provinciale 3.7.1959 n. 6, e successive modificazioni, ed in difetto le norme statali vigenti in materia.

L'art. 12 della legge provinciale 7.10.1955 n. 3 è abrogato.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 44

Sono approvate le allegare tabelle A), B) e C).

TABELLA A)

Qualifiche	trattamento economico iniziale	grado provinciale
Ispettori per l'istruzione professionale	2,682.000	II
Direttori di I° classe	2,154.000	III
Direttori	1,824.000	IV
Insegnanti laureati	1,824.000	IV
	(dopo 2 anni) 1,527.000	V
Insegnanti diplomati	1,341.000	VI
	(dopo 2 anni) 1,227.000	VII
Insegnanti tecnici e tecnico-pratici	1,227.000	VII
	(dopo 2 anni) 1,083.000	VIII
Assistenti	1,083.000	VIII
	(dopo 2 anni) 966.000	IX
Personale amministrativo		
Segretari-economi	1,527.000	V
	(dopo 2 anni) 1,341.000	VI
Segretari	1,341.000	VI
	(dopo 2 anni) 1,227.000	VII
Applicati di segreteria	966.000	IX
	(dopo 2 anni) 807.000	X
Bidelli ed inservienti	927.000	II/D
	(dopo 2 anni) 819.000	III/D

Per il trattamento di missione si applicano le tariffe vigenti per i corrispondenti gradi provinciali.

TABELLA B)

Compensi forfettari al personale incaricato non insegnante

- A) personale non insegnante incaricato della direzione:
Lire 4.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi;
- B) personale di segreteria:
Lire 3.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi;
- C) personale ausiliario:
Lire 2.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi.

TABELLA C)

Indennità di direzione al personale insegnante incaricato della direzione:
Lire 15.000 lorde mensili.

Chi chiede qualcuno la parola sull'art. 44 che approva le tre tabelle? Nessuno. Metto in votazione l'art. 44: approvato all'unanimità.

Art. 45

Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge sono previsti per Lire 15.000.000 dall'art. 87 per l'istruzione degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria. Per gli esercizi futuri sarà provveduto con appositi stanziamenti.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 45: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Passiamo alla votazione per scrutinio segreto dell'intero disegno di legge. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

PRESIDENTE: Esito della votazione: 19 votanti, 19 sì. La legge è approvata.

Punto 16) dell'ordine del giorno suppletivo: « Disegno di legge provinciale N. 156/bis: « Modifiche alla Legge provinciale 3 luglio 1959, N. 6 sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano ».

Relazione della Giunta.

MAGNAGO (Präsident des L.A. - S.V.P.):

Werte Landtagsmitglieder!

Wie bekannt, hat die Regierung den Landesgesetzentwurf zur Änderung der Ämter und des Personals der Landesverwaltung Bozen, der vom Landtag in der Sitzung vom 31. Juli 1964 genehmigt worden war, neuerdings zurückgewiesen. Die Rückverweisung ist mit der Einführung des offenen Stellenplanes auch in den höchsten Rängen der einzelnen Laufbahnen, denen verschiedene Funktionen entsprechen, begründet. Diese Massnahme stünde in Widerspruch zum Grundsatz der gesetzlichen Ordnung des öffentlichen Angestelltenverhältnisses, der im Art. 97 der Verfassung enthalten ist und vorsieht, dass im Aufbau der Dienststellen die Zuständigkeitsbereiche, die Befugnisse und die Eigenverantwortung der Beamten festgelegt werden müssen.

Die Annahme obiger Rückverweisung erfordert einige Änderungen im Gesetzentwurf und zwar in den Artikeln 12, 13 und 14, die die Abwicklung der einzelnen Laufbahnen betreffen. Es müssen demnach Grad III der höheren, Grad IV der gehobenen und Grad VI und VII der mittleren Laufbahn auf eine bestimmte Anzahl von Stellen beschränkt und folglich vom offenen Stellenplan ausgeschlossen werden. Der Landesausschuss unterbreitet daher, nach reiflicher Überlegung und nachdem er die Vertreter der verschiedenen Ränge des Personals angehört hat, dem Landtag folgende, sich aus obigem Sachverhalt ergebende Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf und zu den dazugehörigen Tabellen.

Die Änderungen zu Art. 12 des Gesetzentwurfes haben nunmehr eine beschränkte Anzahl von Stellen für den Sektionsleiterrang (Grad III/A) zur Folge, die durch interne Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen erreicht werden können. Durch die an Art. 13 und 14 vorzunehmenden Änderungen wird die Anzahl der Stellen in Grad IV/B und VI und VII/C beschränkt.

Die in Art. 17 vorgeschlagene Änderung sieht nur vor, ab wann den technischen Gehilfen mit besonderer Fachausbildung die Sonderzulage gezahlt werden soll.

In den dem Gesetzentwurf beigefügten Tabellen wurde die Anzahl der Stellen in den Graden, deren Stellenplan geschlossen ist, getrennt angeführt, wobei die Gesamtzahl der Stellen unverändert blieb.

Mit Rücksicht auf die lange Wartezeit des Personals wird dem Landtag die Genehmigung der vorliegenden Änderungsvorschläge vordringlich empfohlen.

Egredi Consiglieri,

come è noto il Governo ha nuovamente rinviato il disegno di legge provinciale concernente modifiche all'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano, approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 31 luglio a.c. Il rilievo governativo concerne l'istituzione del ruolo aperto anche per le qualifiche più alte delle singole carriere, qualifiche cui corrispondono funzioni diverse. Tali norme contrasterebbero con il principio dell'ordinamento giuridico in materia di pubblico impiego indicato dall'art. 97 della Costituzione che stabilisce che nell'ordinamento degli uffici devono essere determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

L'accoglimento di tale rilievo comporta alcune modifiche del disegno di legge e precisamente degli artt. 12, 13 e 14 che concernono lo svolgimento delle singole carriere. Necessita infatti prevedere un numero fisso di posti ed escludere di conseguenza dal ruolo aperto il grado III della carriera direttiva, il grado IV della carriera di concetto ed il grado VI e VII della carriera esecutiva. La Giunta provinciale dopo approfondito esame della questione e dopo aver sentito anche i rappresentanti delle varie categorie del personale sottopone, pertanto, all'esame del Consiglio le conseguenti modifiche da apportarsi al disegno di legge ed allegate tabelle organiche. Le modifiche all'art. 12 del disegno di legge concernono appunto l'introduzione di un numero fisso di posti per la qualifica di direttore di sezione (grado III/A), posti ai quali si accede mediante concorso interno per titoli ed esami. Con le modifiche da apportarsi agli artt. 13 e 14 viene fissato un numero limitato di posti per il grado IV/B ed i gradi VI/C e VII/C. La modifica proposta per l'art. 17 riguarda solo la fissazione della decorrenza della concessione dell'indennità speciale agli agenti tecnici specializzati. Nelle tabelle allegate al disegno di legge, fermo restando il numero complessivo dei posti, si è provveduto a suddividere i medesimi nei gradi che ora sono esclusi dal ruolo aperto.

Considerata la lunga attesa del personale si confida in una pronta approvazione delle modifiche in oggetto da parte del Consiglio Provinciale.

La parola al presidente della Commissione competente.

KAPFINGER (S. V. P.): Die 1. gesetzgebende Landtagskommission hat diesen Gesetzentwurf in der Sitzung vom 30. d.M. überprüft, denselben mit

den vorgeschlagenen Abänderungen des Ausschusses einstimmig ohne weitere Abänderungen genehmigt und empfiehlt deshalb die Verabschiedung des Gesetzes.

PRESIDENTE: La parola al presidente della terza Commissione legislativa.

KAPFINGER (S. V. P.): La terza Commissione si è riunita questa mattina per esaminare i riflessi di ordine finanziario ed ha constatato i fondi già stanziati per la precedente approvazione del disegno di legge.

Die Finanzkommission hat sich in der heutigen vormittägigen Sitzung zur Prüfung der finanziellen Auswirkungen des gegenständlichen Gesetzentwurfes versammelt und dabei das Vorhandensein der notwendigen Geldmittel festgestellt, weil diese bereits bei der ersten Verabschiedung dieses Gesetzes zur Verfügung standen.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« La carriera direttiva del personale dell'Amministrazione provinciale comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

- a) segretario della Giunta provinciale (grado I/A);
- b) vice-segretario della Giunta provinciale - capo ripartizione - ispettore enti locali (grado II/A);
- c) direttori di sezione - ingegnere od architetto caposezione - ispettore caposezione - psicologo caposezione (grado III/A);
- d) consigliere di I^a classe - ingegnere od architetto di I^a classe - ispettore di I^a classe - psicologo di I^a classe (grado IV/A);
- e) consigliere - ingegnere od architetto - ispettore - psicologo (grado V/A).

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 18 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

- a) segretario o ragioniere caposezione - geometra caposezione - perito agrario capo - assistente sociale capo (grado III/B);
- b) segretario o ragioniere principale - geometra o perito edile principale - perito agrario principale - assistente sociale principale - segretario - economo principale - assistente principale (grado IV/B);
- c) segretario o ragioniere di I^a classe - geometra o perito edile di I^a classe - perito agrario di I^a classe - assistente sociale di I^a classe - segretario-economo di I^a classe - assistente di I^a classe (grado V/B);
- d) segretario o ragioniere - geometra o perito edile - perito agrario - assistente sociale - segretario-economo - assistente (grado VI/B);
- e) segretario o ragioniere aggiunto - geometra o perito edile aggiunto - perito agrario aggiunto - assistente sociale aggiunto - segretario-economo aggiunto - assistente aggiunto (grado VII/B).

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 2: approvato all'unanimità.

Art. 3

Il primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

- a) archivista superiore - assistente tecnico capo o disegnatore capo (grado V/C);
- b) primo archivista - primo assistente tecnico o disegnatore (grado VI/C);
- c) archivista - assistente tecnico principale o disegnatore principale (grado VII/C);
- d) applicato o stenodattilografo di I^a classe - assistente tecnico o disegnatore di I^a classe (grado VIII/C);
- e) applicato o stenodattilografo - assistente tecnico o disegnatore (grado IX/C);
- f) applicato o stenodattilografo aggiunto - assistente tecnico o disegnatore aggiunto (grado X/C).

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

Art. 4

Il primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche ed i seguenti gradi:

- a) capo officina - capo agente tecnico - commesso capo (grado I/D);
- b) agente tecnico di I^a classe - telefonista di I^a classe - commesso di I^a classe - custode di I^a classe - bidello di I^a classe (grado II/D);
- c) agente tecnico di II^a classe - telefonista di II^a classe - commesso di II^a classe - custode di II^a classe - bidello di II^a classe (grado III/D);
- d) agente tecnico - telefonista - commesso - custode - bidello (grado IV/D);
- e) agente tecnico aggiunto - telefonista aggiunto - commesso aggiunto - custode aggiunto - bidello aggiunto (grado V/D) ».

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 4: approvato all'unanimità.

Art. 5

La carriera del personale cantoniere comprende le seguenti qualifiche:

- a) capo cantoniere; b) cantoniere scelto; c) cantoniere; d) cantoniere aggiunto.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 6

Il primo e secondo comma dell'art. 21 della legge provinciale 3.7.1959, Nr. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli dell'Amministrazione provinciale sono il ruolo generale amministrativo e i ruoli tecnici o speciali. Il ruolo generale amministrativo è quello previsto dall'allegato A). Il personale dei servizi tecnici, dei servizi agrari e forestali, dei servizi sociali, del servizio di orientamento professionale e dei servizi scolastici è inquadrato nei ruoli tecnici o speciali previsti dagli allegati B), C), D), E) ed F).

La ripartizione del contingente numerico e qualitativo dei posti previsti negli allegati organici alle singole ripartizioni e l'assegnazione del personale alle stesse sono deliberati dalla Giunta provinciale ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 7

All'art. 25 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, viene aggiunto il seguente comma:

« Agli stessi inoltre possono essere rimborsate le spese, debitamente documentate, incontrate nello svolgimento dell'incarico ».

Chi chiede qualcuno la parola? Consigliere Kapfinger.

KAPFINGER (S. V. P.): Damit wir kohärent bleiben, muss es heißen, Text des Ausschusses und nicht Text der Kommission, denn ich habe gerade erklärt, daß die Kommission nichts geändert hat.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza.

Art. 8

Il primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina ai posti previsti dalla presente legge sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- c) buona condotta;
- d) idoneità fisica all'impiego.

Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di 5 anni. Si applicano, inoltre, gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 8: approvato all'unanimità.

Art. 9

L'art. 28 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« Oltre ai requisiti generali richiesti dal precedente articolo per l'accesso alle singole carriere ed ai singoli posti è richiesto il possesso dei titoli specifici di cui all' tabella allegata alla legge provinciale 27.8.1962, N. 8.

Alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari sono ammessi oltre ai laureati in scienze agrarie o forestali anche i laureati specializzati in meteorologia ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 9: approvato all'unanimità.

Art. 10

Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« In tutte le assunzioni di personale presso gli uffici della Provincia si seguirà il criterio di adeguare la consistenza numerica a quella dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Tale proporzione sarà riferita alle carriere di cui al primo comma dell'art. 16 ».

Qualcuno chiede la parola sull'art. 10? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 11

Il secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« L'orario di servizio è di 40 ore settimanali per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, e di 45 ore settimanali per il personale ausiliario e cantoniere ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 11: approvato all'unanimità.

Art. 12

Svolgimento della carriera direttiva

Il passaggio alla qualifica di consigliere di I° classe (grado IV/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali si consegue a ruolo aperto dopo due anni di servizio effettivo, sempreché il dipendente in tale periodo non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di direttore di sezione (grado III/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali si consegue dopo 8 anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore e con note di qualifica non inferiori a « distinto » nell'ultimo triennio oppure mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che alla data di indizione del concorso abbiano compiuto almeno 3 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purché nell'ultimo triennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di capo ripartizione (grado II/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali sono conferiti mediante concorso per esame speciale, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di indizione del concorso, abbiano compiuto complessivamente 3 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purché nell'ultimo biennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato ad unanimità.

Art. 13

Svolgimento della carriera di concetto

Le qualifiche di segretario aggiunto, segretario, segretario di I° classe e segretario principale e le corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di segretario aggiunto (grado VII/B) a quella di segretario (grado VI/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo due anni di effettivo servizio, sempreché nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ». Il passaggio dalla qualifica di segretario (grado VI/B) a quella di segretario di I° classe (grado V/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, sempreché il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto », o dopo 3 anni in seguito ad esame, a condizione che nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio dalla qualifica di segretario di I° classe (grado V/B) a quella di segretario principale (grado IV/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue mediante concorso interno per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, sempreché nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto » oppure dopo aver compiuto complessivamente 8 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, sempreché il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di segretario o ragioniere caposezione (grado III/B) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali sono conferiti mediante concorso per esame speciale, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purché nell'ultimo biennio, non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 13: approvato all'unanimità.

Art. 14

Svolgimento della carriera esecutiva

Le qualifiche di applicato aggiunto, applicato, applicato di I° classe, archivista e primo archivista

e le corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di applicato aggiunto (grado X/C) alla qualifica di applicato (grado IX/C) o corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 2 anni di effettivo servizio, sempreché nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto »; quello da applicato (grado IX/C) ad applicato di I^a classe (grado VIII/C) o corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, oppure dopo 3 anni in seguito ad esame, a condizione che il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio dalla qualifica di applicato di I^a classe (grado VIII/C) a quella di archivista (grado VII/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado avviene in seguito a concorso interno per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, sempreché nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto » oppure dopo 8 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, sempreché nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di primo archivista (grado VI/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue mediante concorso per titoli ed esami cui sono ammessi i dipendenti della qualifica inferiore aventi almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore e sempreché abbiano conseguito almeno la nota di qualifica di « distinto » nell'ultimo biennio oppure dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, a condizione che nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di archivista superiore (grado V/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado dei ruoli speciali sono pure conferiti in seguito a concorso interno per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Chiede qualcuno la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 14: approvato all'unanimità.

Art. 15

Svolgimento della carriera ausiliaria

Il personale della carriera ausiliaria consegue il passaggio alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale (grado IV/D) dopo 2 anni di effettivo servizio, sempreché in tale periodo non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di commesso di II^a classe e corrispondenti (grado III/D) si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, sempreché il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di commesso di I^a classe e corrispondenti (grado II/D) si consegue pure dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, sempreché il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella massima qualifica della carriera ausiliaria (grado I/D) sono conferiti mediante promozione a scelta, su designazione del Consiglio d'amministrazione al personale avente un'anzianità di almeno 2 anni nella qualifica immediatamente inferiore.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 15: approvato all'unanimità.

Art. 16

Progressione in carriera del personale cantoniere

Il personale cantoniere consegue il passaggio dalla qualifica di cantoniere aggiunto a quella di cantoniere dopo 4 anni di effettivo servizio, sempreché nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di cantoniere scelto si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica di cantoniere sempreché il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili di capo cantoniere sono conferiti mediante promozione a scelta, sentito l'Assessore competente ed il capo ripartizione dei servizi tecnici, ai cantonieri aventi una anzianità di almeno 2 anni nella qualifica immediatamente inferiore.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 17

Agli agenti tecnici, la cui specializzazione è stata accertata dalla Giunta provinciale, viene cor-

risposta un'indennità speciale non pensionabile pari a Lire 10.000 (diecimila) mensili. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di rischio.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 17: approvato all'unanimità.

Art. 18

Trattamento economico
in casi di progressione in carriera

In tutti i casi di passaggio di qualifica sono attribuiti ai dipendenti tanti aumenti periodici nella nuova qualifica e nel nuovo grado quanti sono necessari per assicurargli uno stipendio di importo superiore almeno del 3,50% a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Qualora la promozione venga a scadere contemporaneamente alla maturazione dell'aumento periodico nella qualifica inferiore, sarà prima assegnato l'aumento periodico di tale qualifica e successivamente sarà effettuata la promozione ai sensi del primo comma.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 19

Qualora un dipendente non abbia ottenuto la nota di qualifica per un anno, agli effetti della progressione in carriera di cui ai precedenti articoli si tiene conto della nota di qualifica conseguita nell'anno precedente.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 20

Il concorso per esame speciale previsto nei precedenti articoli per l'avanzamento alle qualifiche superiori della carriera direttiva e di concetto consiste in due prove scritte ed una orale.

Le due prove scritte verteranno una su un tema generale e una su problemi attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire. Per le prove scritte il candidato potrà scegliere fra tre argomenti proposti.

La prova orale verterà sulle materie attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire ed avrà carattere eminentemente pratico.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 20: approvato all'unanimità.

Art. 21

Il giudizio sui concorsi interni per titoli ed esami, sugli esami ed esami speciali, previsti per la progressione nelle singole carriere è dato da apposite commissioni esaminatrici, nominate dalla Giunta provinciale, così costituite:

- a) *dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;*
- b) *da due esperti nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame.*

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto della Provincia.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 22

I concorsi interni per titoli ed esami e gli esami previsti per la progressione in carriera a ruolo aperto saranno espletati ogni anno. Agli stessi sono ammessi tutti i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità richiesta entro il 1° gennaio dell'anno. Gli idonei conseguiranno la promozione con effetto dalla stessa data.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 23

L'art. 88 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, e l'art. 5 della legge provinciale 27.8.1962, N. 8, sono abrogati.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 23: approvato all'unanimità.

Art. 24

L'art. 91 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico lordo annuo spettante al personale dell'Amministrazione provinciale è quello previsto dall'allegata tabella G). Spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi, nonché l'indennità integrativa speciale mensile nella misura corrisposta ai dipendenti statali ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 24: approvato all'unanimità.

Art. 25

Il secondo comma dell'art. 92 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« Tale aumento è costituito da 14 scatti periodici biennali pari al 3,50% e del quindicesimo scatto pari all'1% della retribuzione iniziale ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 26

Al personale che consegue il passaggio a carriera superiore in seguito a pubblico concorso, il servizio precedentemente prestato presso la Provincia nella carriera immediatamente inferiore viene riconosciuto per metà agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Chi chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 26: approvato all'unanimità.

Art. 27

Il primo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari. L'autorizzazione è data dal Presidente della Giunta provinciale, su domanda motivata, inoltrata tramite l'Ufficio personale ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 28

L'art. 103 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27.8.1962, N. 8, è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti tecnici del ruolo speciale dei servizi agrari ed agli agenti tecnici addetti alla guida di motoveicoli, di autoveicoli, di macchine agricole e di macchine operatrici viene corrisposta una indennità non pensionabile di rischio pari a Lire 10.000 (diecimila) mensili a decorrere dall'1.1.1964.

Agli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida di autoveicoli provinciali compete inoltre una indennità commisurata ai chilometri percorsi.

Per il pagamento di quest'ultima indennità viene costituito apposito fondo, la cui gestione è affidata all'Economato provinciale.

I criteri per la costituzione di questo fondo e la sua ripartizione fra gli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida delle autoveicoli provinciali,

nonchè fra gli agenti tecnici addetti alla autorimesa provinciale, saranno determinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

Ogni altra diversa disposizione in materia resta abrogata ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 28: approvato all'unanimità.

Art. 29

L'art. 104 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« All'impiegato della carriera di concetto preposto al servizio di economato della Provincia può essere concessa una indennità per maneggio di denaro fino alla misura massima del 15% dello stipendio iniziale. In caso di assenza del titolare, tale indennità spetta al dipendente che è chiamato a sostituirlo.

Per il restante personale con responsabilità di cassa l'Amministrazione può provvedere alla stipulazione di apposita assicurazione contro il rischio ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 30

Trattamento economico di trasferimento

Al personale che per ragioni di servizio viene trasferito da una località all'altra spetta il seguente trattamento:

- a) *indennità di trasferta commisurata ad ore 8 nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento. Analogo trattamento compete su presentazione degli scontrini di viaggio anche per ciascun familiare per il quale egli già sia in godimento dell'aggiunta di famiglia;*
- b) *le spese di trasloco dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, ivi compreso l'imballaggio — carico e scarico — sono rimborsate con una indennità chilometrica da stabilirsi con D. P. G. previa delibera della Giunta stessa;*
- c) *indennità di prima sistemazione da stabilirsi con D. P. G. previa delibera della Giunta stessa;*
- d) *è in facoltà dell'Amministrazione di concedere al dipendente, fruente di alloggio di servizio, collocato a riposo od in caso di decesso in attività di servizio alla sua famiglia le predette indennità alla riconsegna dell'alloggio.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 30: approvato all'unanimità.

Art. 31

I primi due commi dell'art. 108 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« Il dipendente assente dal servizio per ragioni di salute è considerato in aspettativa per infermità, quando sia accertata la esistenza di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. L'aspettativa per motivi di salute ha termine col cessare dell'infermità e non può comunque protrarsi per più di 18 mesi. L'Amministrazione può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art 31: approvato all'unanimità.

Art. 32

All'art. 117 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Il rapporto di lavoro del personale cantoniere cessa inoltre qualora la manutenzione della strada cui è normalmente addetto passa ad altro ente, sempreché non sia possibile utilizzarlo in posti vacanti su altre strade ».

Chiede qualcuno la parola sull'articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 32: approvato all'unanimità.

Art. 33

Il primo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dai seguenti:

« Il personale dell'Amministrazione provinciale è collocato a riposo d'ufficio quando:

- a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;*
- b) abbia compiuto 65 anni di età;*
- c) i cantonieri che abbiano compiuto 60 anni di età.*

Il personale dell'Amministrazione provinciale può essere collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto i 60 anni di età ed almeno 15 anni di servizio utile a pensione.

Gli agenti tecnici addetti al servizio di autista, al compimento del 55.mo anno di età possono essere trasferiti alle mansioni di usciere ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

L'art. 34 viene soppresso. Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione la soppressione: approvata all'unanimità.

Art. 35

Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, è sostituito dal seguente:

« Egli roga gli atti nell'interesse della Provincia e partecipa ai diritti di segreteria nella misura prevista dalle disposizioni di legge in materia ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 36

All'art. 7 della legge provinciale 27.8.1962, N. 8, è aggiunto il seguente comma:

« Quando le prestazioni del personale provinciale non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano soltanto ad alcune funzioni parziali, l'indennità viene corrispondentemente ridotta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B) allegata alla legge 2.3.1949, N. 143 ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 36: approvato all'unanimità.

Art. 37

All'art. 126 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, viene aggiunto il seguente comma:

« In caso di decesso del dipendente l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstili od in mancanza agli eredi ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile ».

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato con lo stesso grado nella nuova qualifica corrispondente al grado attualmente ricoperto con l'anzianità in atto.

Si procederà quindi alla promozione a ruolo aperto di quel personale che sia in possesso od abbia riconosciuto a tutti gli effetti nell'attuale qualifica e grado l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore, sempreché sia in possesso anche delle note di qualifica prescritte dagli artt. 12, 13 e 14 della presente legge. La promozione avrà effetto dal 1° gennaio 1964 o dalla data posteriore in cui il dipendente matura la anzianità richiesta.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 39

Il personale della carriera ausiliaria viene inquadrato con l'anzianità in atto nella nuova qualifica e nel nuovo grado secondo la seguente corrispondenza:

- alle qualifiche dell'attuale grado I/D corrispondono le nuove qualifiche del grado III/D;
- alle qualifiche dell'attuale grado II/D corrispondono le nuove qualifiche del grado IV/D;
- alle qualifiche dell'attuale grado III/D corrispondono le nuove qualifiche del grado V/D.

Si procederà quindi alla promozione a ruolo aperto del personale ausiliario in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge per la progressione in carriera, tenendo conto della anzianità complessiva di servizio maturata o riconosciuta utile a tutti gli effetti nella carriera, prescindendo dall'anzianità maturata nei singoli gradi.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 39: approvato all'unanimità.

Art. 40

L'attuale personale cantoniere di ruolo viene inquadrato nella nuova qualifica di cantoniere aggiunto con l'anzianità in atto.

Qualora detto personale sia in possesso dell'anzianità effettiva di servizio richiesta per la progressione in carriera a ruolo aperto e degli altri requisiti richiesti dalla presente legge si procederà alla promozione alle qualifiche superiori previste nella carriera del personale cantoniere in conformità a quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo.

Per la prima copertura dei posti di capo cantoniere si potrà prescindere dall'anzianità di servizio richiesta dalla presente legge.

Chi chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 40: approvato all'unanimità.

Art. 41

Il personale di ruolo attualmente addetto ai servizi scolastici è trasferito con l'anzianità in atto nella qualifica di pari grado prevista nel nuovo ruolo speciale dei servizi scolastici allegato alla presente legge. Ad esso si applica il secondo comma del precedente art. 35.

Gli agenti tecnici di ruolo, attualmente addetti al servizio di aiutante tecnico o macchinista presso gli istituti statali di istruzione sono inquadrati nella nuova qualifica di aiutante tecnico, prevista nella carriera esecutiva dell'allegato ruolo speciale dei servizi scolastici, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio e con riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Per il personale insegnante tecnico-pratico che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la Provincia è tenuta a fornire alle scuole medie superiori statali, si provvederà mediante incarico per anno scolastico.

Qualcuno chiede la parola sull'art. 41? Nessuno. Metto in votazione l'art. 41: approvato all'unanimità.

Art. 42

Ai primi esami o concorsi interni che saranno indetti per la progressione nelle singole carriere dopo l'entrata in vigore della presente legge sono ammessi anche i dipendenti che hanno già conseguito il passaggio alla qualifica a ruolo aperto ai sensi del precedente art. 35.

Qualora risultino idonei sarà loro riconosciuta a tutti gli effetti nella qualifica ricoperta la differenza tra l'anzianità richiesta per la progressione a ruolo aperto e quella richiesta per esami o concorsi interni.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 43

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno un anno un incarico continuativo conferito ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, ed esplica lo-devolmente funzioni o mansioni connesse con l'esercizio delle competenze provinciali in materia di edilizia popolare od addestramento professionale dei lavoratori può essere inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale, anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purché risulti che ne abbia svolto le funzioni e sempreché non abbia superato il 50.mo anno di età.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo il servizio comunque prestato precedentemente in qualità di incaricato presso l'Amministrazione provinciale viene riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento.

Chi chiede la parola sull'art. 43? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 44

Gli operai ausiliari attualmente addetti con orario completo alla manutenzione delle strade possono essere inquadrati, previo accertamento della loro idoneità al servizio, nella qualifica iniziale del ruolo del personale cantoniere, sempreché non abbiano superato il 50.mo anno di età.

Ad essi il servizio precedentemente prestato senza interruzioni e con orario completo in qualità di operaio ausiliario alle dipendenze della Provincia viene riconosciuto agli effetti della progressione nel ruolo di inquadramento, sempreché detto servizio venga qualificato almeno « distinto » con giudizio da esprimersi dall'Assessore competente, dopo aver sentito l'ingegnere capo.

Qualcuno chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 45

Al personale di ruolo che ha conseguito il passaggio di carriera in seguito a concorso pubblico od ai sensi del quinto comma dell'art. 88 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6, il servizio precedentemente prestato nella carriera immediatamente inferiore viene riconosciuto per metà agli effetti della progressione in carriera.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 45: approvato all'unanimità.

Art. 46

Al personale di ruolo e temporaneo in servizio il 31.12.1963 è concessa una indennità una tantum pari al 75% della retribuzione pensionabile mensile riferita all'1.12.1963, aumentata delle quote di aggiunta di famiglia in godimento alla stessa data. Al personale assunto durante l'anno 1963 l'indennità di cui sopra è concessa in dodicesimi secondo il numero dei mesi di servizio prestati nell'anno.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 46: approvato all'unanimità.

Art. 47

Il personale che attualmente riveste la qualifica di visitatrice sanitaria conserva ad personam lo stato giuridico in atto fino all'emanazione di un

nuovo regolamento per l'Istituto Provinciale Assistenza prima infanzia.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 48

Sono approvati gli allegati A), B), C), D, E), F) e G).

ALLEGATO A)

RUOLO AMMINISTRATIVO

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
Carriera direttiva		
I/A	segretario della Giunta provinciale	1
II/A	vice-segretario della Giunta provinciale - capo ripartizione - ispettore enti locali	9
III/ IV/A V/A	{ direttore di sezione consigliere di I ^a classe consigliere	{ 25
Carriera di concetto		
III/B	segretario o ragioniere caposezione	3
IV/B V/B VI/B VII/B	{ segretario o ragioniere principale segretario o ragioniere di I ^a classe segretario o ragioniere segretario o ragioniere aggiunto	{ 50
Carriera esecutiva		
V/C	archivista superiore	10
VI/C VII/C VIII/C IX/C X/C	{ primo archivista archivista applicato o stenodattilografo di I ^a cl. applicato o stenodattilografo applicato o stenodattilografo agg.	{ 110
Carriera ausiliaria		
I/D	commesso capo	1
II/D III/D IV/D V/D	{ commesso o custode di I ^a classe commesso o custode di II ^a classe commesso o custode commesso o custode aggiunto	{ 26

ALLEGATO B)

ALLEGATO C)

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI AGRARI

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti	Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
	Carriera direttiva		II/A	capo ripartizione dei servizi agrari	1
II/A	capo ripartizione dei servizi tecnici (ingegnere capo)	1	III/A	ispettore caposezione ispettore di I ^a classe ispettore	5
III/A	ingegnere od architetto caposezione ingegnere od architetto di I ^a classe ingegnere od architetto	12	IV/A		
IV/A			V/A		
V/A					
	Carriera di concetto		III/B	perito agrario capo	1
III/B	geometra caposezione	2	IV/B	perito agrario principale perito agrario di I ^a classe perito agrario perito agrario aggiunto	8
IV/B	geometra o perito edile principale geometra o perito edile di I ^a classe geometra o perito edile geometra o perito edile aggiunto	26	V/B		
V/B			VI/B		
VI/B			VII/B		
VII/B				Carriera esecutiva	
	Carriera esecutiva		VI/C	primo assistente tecnico assistente tecnico principale assistente tecnico di I ^a classe assistente tecnico assistente tecnico aggiunto	8
V/C	assistente tecnico capo o disegnatore capo	1	VII/C		
VI/C	primo assistente tecnico o disegnatore assistente tecnico o disegnatore principale assistente tecnico o disegnatore di I ^a classe assistente tecnico o disegnatore assistente tecnico o disegnatore agg.	16	VIII/C		
VII/C			IX/C		
VIII/C			X/C		
IX/C					
X/C					
	Carriera ausiliaria				
I/D	capo agente tecnico - capo officina	2	III/B	assistente sociale capo	1
II/D	agente tecnico di I ^a cl. o telefonista di I ^a cl. agente tecnico di II ^a cl. o telefonista di II ^a cl. agente tecnico o telefonista agente tecnico aggiunto o telefonista aggiunto	30	IV/B	assistente sociale principale assistente sociale di I ^a classe assistente sociale assistente sociale aggiunto	4
III/D			V/B		
IV/D			VI/B		
V/D	VII/B				
	Personale cantoniere				
	capo cantoniere	20		Carriera direttiva	
	cantoniere scelto cantoniere cantoniere aggiunto	220	III/A	psicologo caposezione psicologo di I ^a classe psicologo	4
			IV/A		
			V/A		

ALLEGATO D)

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI SOCIALI

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
	Carriera di concetto	
III/B	assistente sociale capo	1
IV/B	assistente sociale principale assistente sociale di I ^a classe assistente sociale assistente sociale aggiunto	4
V/B		
VI/B		
VII/B		

ALLEGATO E)

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
	Carriera direttiva	
III/A	psicologo caposezione psicologo di I ^a classe psicologo	4
IV/A		
V/A		

Carriera di concetto			Carriera esecutiva	
IV/B	<i>assistente principale</i> <i>assistente di I^a classe</i> <i>assistente</i> <i>assistente aggiunto</i>	12	VI/C	<i>primo archivista</i> <i>archivista</i> <i>applicato di I^a classe ed assistente tecnico di I^a classe</i> <i>applicato ed assistente tecnico</i> <i>applicato ed assistente tecnico agg.</i>
V/B			VII/C	
VI/B			VIII/C	
VII/B			IX/C	
			X/C	

ALLEGATO F)

**RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE
ADDETTO AD ISTITUTI STATALI
DI ISTRUZIONE**

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti	Carriera ausiliaria	
Carriera di concetto				
IV/B	<i>segretario-economista principale</i> <i>segretario-economista di I^a classe</i> <i>segretario-economista</i> <i>segretario-economista aggiunto</i>	5	II/D	<i>bidello o custode di I^a classe</i> <i>bidello o custode di II^a classe</i> <i>bidello o custode</i> <i>bidello o custode aggiunto</i>
V/B			III/D	
VI/B			IV/D	
VII/B			V/D	

ALLEGATO G)

TABELLA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE PROVINCIALE

Grado prov.le	Carriera direttiva	Carriera di concetto	Carriera esecutiva	Ammontare lordo annuo
I	<i>segretario</i>	—	—	5.235.000
II	<i>capo ripartizione</i>	—	—	4.052.000
III	<i>direttore di sezione</i>	<i>segretario caposezione</i>	—	3.017.000
IV	<i>consigliere di I^a classe</i>	<i>segretario principale</i>	—	2.436.000
V	<i>consigliere</i>	<i>segretario di I^a classe</i>	<i>archivista superiore</i>	1.959.000
VI	—	<i>segretario</i>	<i>primo archivista</i>	1.668.000
VII	—	<i>segretario aggiunto</i>	<i>archivista</i>	1.389.000
VIII	—	—	<i>applicato di I^a classe</i>	1.248.000
IX	—	—	<i>applicato</i>	1.089.000
X	—	—	<i>applicato aggiunto</i>	971.000

TABELLA DEI SALARI DEL PERSONALE PROVINCIALE

Carriera ausiliaria		
I/D	<i>commesso capo</i>	1.248.000
II/D	<i>commesso di I^a classe</i>	1.200.000
III/D	<i>commesso di II^a classe</i>	1.130.000
IV/D	<i>commesso</i>	1.050.000
V/D	<i>commesso aggiunto</i>	930.000

Personale cantoniere

<i>capo cantoniere</i>	1.200.000
<i>cantoniere scelto</i>	930.000
<i>cantoniere</i>	840.000
<i>cantoniere aggiunto</i>	740.000

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 48 che approva le tabelle: approvato all'unanimità.

Art. 49

Il nuovo trattamento economico previsto dall'allegato G) entra in vigore con il 1° gennaio 1964.

Chi chiede la parola sull'art. 50? Nessuno. Metto in votazione l'art. 50: approvato all'unanimità.

Art. 50

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in Lire 195.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti per il personale predisposti agli appositi articoli del bilancio per l'esercizio 1964, adeguatamente aumentati rispetto all'esercizio precedente, rispettivamente ai corrispondenti articoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

Chi chiede la parola sull'art. 50? Nessuno. Metto in votazione l'art. 50: approvato all'unanimità.

Chiede qualcuno la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Gchcimabstimmung).

PRESIDENTE: Esito della votazione: 18 votanti, 17 sì, un no. La legge è approvata.

Facciamo cinque minuti di pausa prima di proseguire.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Punto 17) all'ordine del giorno: «Disegno di legge provinciale N. 163: «Modifica della legge provinciale del 27.8.1962, N. 9: «Addestramento professionale dei lavoratori»».

La parola all'Assessore competente.

WAHLMÜLLER (S. V. P.):

Con l'entrata in vigore della Legge Provinciale del 27.8.1962, Nr. 9, la Provincia ha assunto una nuova competenza. Lo Stato fino allora ha concesso per l'Addestramento Professionale dei contributi anche ad Enti della Provincia in base alla Legge nr. 264, Art. 62 del 29.4.1949, dal «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori». Appare evidente che questi contributi dello Stato, dopo il passaggio della competenza in materia di addestramento professionale alla Provincia, non possono più essere assegnati dallo Stato agli Enti. Dall'altro canto in caso di passaggio di una nuova competenza dallo Stato alla Provincia dovrebbero

essere messi a disposizione anche i mezzi, i quali lo Stato fino allora ha messo a disposizione per questi scopi nel territorio della Provincia.

In realtà si svolsero anche colloqui tra gli assessori competenti della Provincia ed i funzionari competenti presso il «Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale», con lo scopo di ottenere una assegnazione dei mezzi necessari dal «Fondo per l'addestramento Professionale dei Lavoratori» dello Stato al «Fondo per l'addestramento Professionale dei Lavoratori» della Provincia. Da parte del competente Ministero venne fatto presente quale ostacolo intralcia la possibilità dell'assegnazione di contributi cioè che nell'articolo specifico nr. 11 della Legge Provinciale, nel quale vengono elencate le fonti dalle quali affluiscono i contributi per il «Fondo per l'addestramento Professionale dei Lavoratori», non appaiono previsti contributi dello Stato, e siffatti contributi non possono essere altrettanto assegnati sotto il titolo «Contributi di Enti pubblici» (lettera b). Per questi motivi da parte dei competenti funzionari del «Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale» venne proposta una modifica rispettivamente una integrazione della Legge Provinciale.

La presente Legge persegue lo scopo mediante una integrazione dell'art. 11 della Legge Provinciale del 27.8.1962, nr. 9, di creare i presupposti formali per l'assegnazione di un contributo dello Stato al «Fondo per l'addestramento professionale dei Lavoratori» della Provincia.

«Mit Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 27. 8.1962, Nr. 9, hat die Provinz eine neue Kompetenz übernommen. Auf dem Gebiete der Berufsertüchtigung hatte bis dahin der Staat aus dem „Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori“ gemäß Gesetz Nr. 264 vom 29.4.1949, Art. 62, Beiträge auch an Körperschaften in der Provinz Bozen gewährt. Es erscheint natürlich, dass diese Beiträge des Staates nach Übernahme der Kompetenz auf dem Gebiet der Berufsertüchtigung durch die Provinz nunmehr vom Staate nicht mehr an die Körperschaften zugewiesen werden können. Andererseits müssten der Provinz bei der Übernahme einer neuen Kompetenz vom Staate auch wenigstens die Mittel zur Verfügung gestellt werden, die der Staat bis dahin für dieses Sachgebiet im Territorium der Provinz ausgegeben hat.

Es fanden auch tatsächlich Besprechungen zwischen den zuständigen Assessoren der Provinz und den zuständigen Beamten im Ministerium für Arbeit und soziale Fürsorge statt mit dem Zweck, eine Überweisung der für die Durchführung des Landesgesetzes notwendigen Mittel aus dem „Fon-

do per l'addestramento professionale dei lavoratori" des Staates auf den „Fonds für die Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer" der Provinz zu erreichen. Von seiten des zuständigen Ministeriums wurde als Hindernis für die Möglichkeit einer solchen Überweisung angeführt, dass in dem einschlägigen Artikel Nr. 11 des Landesgesetzes, in welchem die Quellen angeführt werden, aus denen die Beiträge zum Landesfonds für die Berufsertüchtigung der Arbeiter fließen, keine Beiträge des Staates vorgesehen scheinen, solche Beiträge aber auch nicht unter dem Titel „Beiträge öffentlicher Körperschaften" (Buchstabe b) gegeben werden könnten. Es wurde aus diesem Grunde von den zuständigen Beamten des Ministeriums für Arbeit und soziale Fürsorge eine entsprechende Änderung bzw. Ergänzung des Landesgesetzes angeregt.

Das vorgelegte Gesetz verfolgt den Zweck, durch eine Ergänzung des Artikels Nr. 11 des Landesgesetzes vom 27.8.1962, Nr. 9, die formale Grundlage für die Überweisung eines Beitrages des Staates an den Landesfonds für Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer zu schaffen ».

PRESIDENTE: La parola al presidente della Commissione legislativa competente.

KAPFINGER (S.V.P.): Die erste gesetzgebende Kommission des Landtages hat den vorliegenden Gesetzentwurf Nr. 163 in der Sitzung vom 30. Juli überprüft und denselben ohne Abänderungen einstimmig genehmigt und empfiehlt die Verabschiedung durch den Landtag.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 11 della legge provinciale del 27 agosto 1962, n. 9, viene modificato come segue:

Al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori affluiscono:

- a) La quota del contributo dello Stato al „Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" in applicazione dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949 nr. 264 e successive modificazioni attribuita alla Provincia per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
- b) i contributi stabiliti a favore del fondo nei contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore della categoria di lavoratori prevista nel singolo contratto;

c) i contributi di enti pubblici anche internazionali, di associazioni e privati;

d) il ricavo dalla vendita dei beni derivanti dall'attività addestrativa. Le modalità della vendita o cessione di tali beni saranno stabiliti dal regolamento.

Qualcuno chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Chiede qualcuno la parola per dichiarazioni di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung)

PRESIDENTE: Esito della votazione: 15 votanti, 15 sì. La legge è approvata.

Passiamo al punto 11 dell'ordine del giorno: « Mozione di data 24.6.1964 presentata dai consiglieri Nardin, Nicolodi e Avancini, intesa a promuovere una conferenza provinciale sull'edilizia popolare ed economica.

La parola al consigliere Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Ich möchte den Vorschlag machen, daß dieser Beschlussantrag verschoben wird. Ich glaube, die Herren Einbringer könnten damit einverstanden sein.

PRESIDENTE: Il consigliere Volgger propone di rinviare la mozione a più tardi.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Va bene, rinviandola a settembre.

PRESIDENTE: I presentatori sono d'accordo di rinviare la mozione, pertanto il punto 11) all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Punto 12) dell'ordine del giorno: « Mozione di data 24.6.1964 dei consiglieri Nardin, Nicolodi e Avancini: ex campo di concentramento di Bolzano ».

Leggo il testo:

« IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLZANO, esaminata la grave situazione di numerose famiglie abitanti nell'ex campo di concentramento di Bolzano;

considerato che è indispensabile giungere finalmente alla soluzione di così grave problema sociale, nel quadro di una politica di risanamento delle abitazioni malsane e dei tuguri ancora esistenti nel capoluogo;

preso atto che dalla demolizione dell'ex campo di concentramento dipende la realizzazione su detta area di un quartiere INCIS di circa 200 alloggi, fatto questo di primaria importanza per lo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica in Bolzano;

a f f e r m a

che il problema dell'ex campo di concentramento va risolto con priorità anche per ragioni politico-morali affinché venga cancellata da Bolzano una così dolorosa testimonianza del nazifascismo e

d e l i b e r a :

- 1) *di impegnare la Giunta ad intraprendere le opportune iniziative, in unione al Comune di Bolzano e ad altri organi ed uffici competenti, al fine di garantire al problema una globale soluzione entro il 1964, sollecitando in merito un eventuale stanziamento straordinario da parte del Governo;*
- 2) *di impegnare la Giunta a rendersi anch'essa interprete dell'esigenza di far erigere un domani sull'area dell'ex campo di concentramento un monumento che commemori coloro che ivi ebbero a soffrire per la causa della libertà e che, al tempo stesso, sia un simbolo di pace e di concordia per le genti dell'Alto Adige».*

La parola al primo firmatario per l'illustrazione.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Credo che questa mozione non occorre illustrarla. Ne abbiamo già parlato tante volte. C'è una rettifica da fare e cioè che il punto primo, anziché «*impegnare la Giunta a fare*», date le notizie avute in precedenza in questo Consesso ad opera della Giunta, si può modificarlo in questo senso, signor Presidente: «*impegna la Giunta a continuare nell'azione...*» e così via, perché sappiamo del provvedimento, annunciato già due volte qui, degli 11 milioni per 35 anni. In questo provvedimento rientra l'impegno della Giunta provinciale già in corso da tempo anche per l'ex campo di concentramento, perciò noi potremo modificare la mozione in questo senso e basta.

Illustrare il merito della mozione non credo che sia necessario, perché ne abbiamo parlato già diverse volte.

MAGNAGO (Präsident des L.A. - S.V.P.): Wir werden folgenden Text vorschlagen: „a) *preso atto che la Giunta ha deliberato di partecipare alla eliminazione degli alloggi malsani*

d e l i b e r a

- 1) *di impegnare la Giunta ad intervenire presso il Comune di Bolzano per la più sollecita effettuazione dei lavori di risanamento al fine di garantire al problema una rapida e globale solu-*

zione, sollecitando in merito un eventuale stanziamento straordinario da parte del Governo».

Die Sache ist so: Der Beschlussantrag verlangt, dass sich der Landesausschuss für die Beseitigung der ungesunden Wohnungen einsetzen, etwas tun und beitragen möge. Nun, der Landesausschuss hat schon seit über einem Jahre den Beschluss gefasst, der Gemeinde Bozen 35 Jahre lang 11 Millionen Lire im Jahr zu diesem Zweck zu geben. Somit können wir die Formulierung des L.Abg. Nardin, der sagt, wir sollen etwas tun, nicht akzeptieren. Wir haben das Unsere getan und deswegen schlagen wir an Stelle des ersten Absatzes unter Punkt 1) des Beschlussantrages vor: «*preso atto che la Giunta ha deliberato di partecipare alla eliminazione degli alloggi malsani*

d e l i b e r a

di impegnare la Giunta ad intervenire presso il Comune di Bolzano per la più sollecita effettuazione...» u.s.w. wie ich vorgelesen habe.

MITOLO (M.S.I.): Concordo nella sostanza con quello che la mozione ci propone di sollecitare. C'è però qualche cosa che nel testo di questa iniziativa presa dai consiglieri Nardin, Nicolodi ed Avancini mi suona male all'orecchio ed è precisamente la parola «*nazifascismo*». Se c'è una parola che è male impiegata per rispecchiare una situazione storico-politica quale quella che può avere per espressione e per simbolo il campo di concentramento di Bolzano, è proprio la parola nazifascismo. Tutti sanno che nei 22 mesi che intercorsero tra l'8 settembre e la fine della seconda guerra mondiale in Alto Adige si creò una situazione nella quale i primi ad essere colpiti furono proprio i fascisti. Fascisti che furono imprigionati, fascisti che furono deportati in campi di concentramento. Basta fare il nome di Ettore Tolomei. Fu proibita la costituzione del partito fascista repubblicano in Alto Adige; si è persino discusso anche in sede giuridica oltre che in sede storica se la provincia di Bolzano, se l'Alto Adige e con l'Alto Adige le altre due provincie che con essa componevano la cosiddetta zona delle prealpi, fossero in quel periodo di tempo sotto la sovranità di fatto, come si è detto con termine giuridico, della repubblica sociale italiana. Dire quindi che il campo di concentramento di Bolzano è una dolorosa testimonianza di nazifascismo, è dire cosa che non risponde alla verità storica che tutti noi conosciamo. Per essere più esatti si dovrebbe dire che il campo di concentramento di Bolzano è una dolorosa testimonianza del «*nazitirolesismo*», perché in quel periodo di tempo i nazisti che comandarono in Alto Adige erano essenzialmente e principalmente i tirolesi,

vuoi del nord che del sud. Tirolese del nord era il Gauleiter Franz Hofer, commissario supremo alla zona delle prealpi, tirolese era il commissario provinciale della provincia di Bolzano, il prefetto di nomina nazista della provincia di Bolzano, tirolesi, vuoi del nord vuoi del sud, erano tutti coloro che furono preposti agli uffici pubblici e alle pubbliche istituzioni in Alto Adige in sostituzione di elementi italiani che furono immediatamente allontanati subito dopo la costituzione della zona delle prealpi. Tirolese fu anche il famigerato Hagen, comandante del campo di concentramento di Bolzano, come ho appreso da una recente pubblicazione rievocativa fatta dalla rivista culturale « Il Cristallo » edita giorni or sono. Quindi, usare questo neologismo dispregiativo con la parola « fascismo » in Alto Adige è, ripeto ancora una volta, veramente falsare la realtà. Se si vuole proprio usare un termine polemico, spregiativo, riassuntivo anche di una determinata commissione, lasciamo pure « nazi- » e mettiamo « -tirolesismo ». Altrimenti vorrei suggerire ai presentatori di questa mozione di eliminare addirittura questo termine se vogliono dare alla loro mozione un contenuto più rispondente anche nel testo, anche nell'impiego dei termini, nell'uso delle parole agli scopi e alle finalità che la mozione stessa si prefigge. Ma definire il campo di concentramento di Bolzano, attraverso il quale sono passati anche dei fascisti soprattutto altoatesini, compreso Ettore Tolomei, con una espressione di « nazifascismo » è proprio voler falsare la storia. E' vero che siamo in un periodo di tempo in cui la storia la si vuol falsare a tutti i costi allo scopo di riabilitare il nazismo attraverso la riabilitazione dei tedeschi, vedi il tentativo che stanno facendo le sinistre della Germania occidentale, attraverso il noto dramma « Il Vicario », col quale si vuole addirittura estendere la responsabilità delle gravi sanguinose persecuzioni fatte contro gli ebrei, alla Chiesa cattolica e per essa al Pontefice di allora, che era Papa Pio XII. E' vero che attraverso questa speculazione si vuole cercare di giustificare o addirittura di allargare le responsabilità del popolo tedesco che si è lasciato guidare dai nazisti, fino al punto che noi si debba condividere questa presa di posizione; questo tentativo che si vuol estendere anche all'Alto Adige, io penso che sia assolutamente inammissibile. Non ho adesso presente il regolamento e come si debba fare la proposta di emendamento ad una mozione, cioè se si debba farla per iscritto. Prego il Presidente di suggerirmi la forma regolamentare.

PRESIDENTE: L'emendamento deve essere presentato per iscritto e dev'essere accettato dai presentatori.

MITOLO (M.S.I.): Bene, grazie. Allora vorrei pregare i presentatori in linea principale, se proprio ci tengono a dare una qualificazione al campo di concentramento storico-politico, di sostituirla con la parola che ho detto, cioè « nazi-tirolesismo » e ad indicare che il campo di concentramento fu espressione di una tipica attività persecutoria nazista, fatta principalmente, se non esclusivamente, dai tirolesi sia del nord che del sud. In linea subordinata, se essi non vogliono accettare questa proposta, io farei la seconda, e cioè quella di sostituire la parola « nazifascismo » con « una così dolorosa testimonianza del tempo di guerra della seconda guerra mondiale », con riferimento cioè più generico a quella che è stata la vicenda storica di cui il campo di concentramento fu dolorosa espressione.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Non mi lascerò trascinare dal collega Mitolo in una dissertazione e in una rievocazione di tutto quel passato. Resta un fatto: quel periodo viene comunemente definito sul piano storico e politico il periodo « nazifascista ». Il collega Mitolo si vanta di essere fedele alle idee di un tempo e fedele anche al ricordo di quei fatti, che cosa ha allora da preoccuparsi di questa denominazione del nazifascismo? Si vantava a suo tempo di essere alleato con i nazisti, e perché adesso deve dissociare la sua responsabilità? Gli ricordo che in Alto Adige, al campo di concentramento di Bolzano, patrioti illustri del nostro Paese e meno illustri anche, venivano portati dall'Italia, dalle altre regioni italiane, venivano portati qui dalle brigate nere. Venivano portati qui dai soldati della Repubblica Sociale Italiana.

MITOLO (M.S.I.): Non è affatto vero!

NARDIN (Segretario - P.C.I.): E' vero, avv. Mitolo, e non si può cancellare una così dolorosa realtà. E guardi, non ne parlo per acuire una polemica, perché cerco di parlarne il meno possibile di queste cose.

MITOLO (M.S.I.): Ma ne parla nella mozione!

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Non si può non definire quel periodo una dolorosa testimonianza del nazifascismo ed è inutile parlare di nazitirolesismo in queste cose; è un periodo che viene comunemente definito nazifascista, soprattutto perché imperneato su una comune azione del fascismo e del nazismo sancita con tanto di fatti internazionali soprattutto attraverso le imprese belliche.

MITOLO (M.S.I.): Dopo l'8 settembre quasi no!

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Al campo di concentramento di Bolzano venivano portati i patrioti italiani nella maggioranza dei casi dai repubblicani, così chiamati allora e anche adesso. Si informi e vedrà che troverà più di una testimonianza al riguardo.

Ad ogni modo, detto questo è inutile star qui a polemizzare su questi ricordi e su questo passato, tanto non ci intenderemo lo stesso; noi approviamo quella proposta illustrata poco fa dal Presidente della Giunta provinciale. In questo senso pensiamo che il Consiglio provinciale possa deliberare conformemente.

VOLGGER (S.V.P.): Herr L.Abg. Mitolo hat von „nazitirolesismo“ gesprochen. Ich möchte ihm in Erinnerung rufen, dass in diesem Lager ganze Tiroler Familien waren: Männer, Frauen und Kinder, aus dem Passeiertal, aus dem Sarntal, aus dem Ullental. Also hier kann man nicht von „nazitirolesismo“ reden, denn in diesem Lager waren Tiroler und ihre Familien. Ich glaube, dass 15, 20 Familien im Lager waren. Das ist nur in Erinnerung zu bringen und das, glaube ich, muss man zu Ehren der geschichtlichen Wahrheit auch einmal feststellen. Nachdem nun ein Klima der Versöhnung herrschen soll, würde ich mich nicht auf den Ausdruck versteifen, sondern man könnte das vielleicht ändern. Machen wir noch einen Vorschlag: „Testimonianza di un nefasto regime dittatoriale“.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Ma andiamo, cosa dobbiamo star lì a cambiare sempre la vernice!

VOLGGER (S.V.P.): Aber mir ist es gleich, es kann auch so bleiben.

PRESIDENTE: Qualcun altro che chiede la parola? Guardi, consigliere Bertorelle, forse Lei non era presente; i presentatori hanno accettato la proposta di modifica presentata dal Presidente della Giunta a nome della Giunta stessa.

La parola al consigliere Bertorelle.

BERTORELLE (D.C.): Solo per comunicare l'adesione del nostro gruppo ad una mozione che contenga quelle modifiche che riportano la questione entro quei termini che sono stati qui esposti, ed in particolare per ribadire l'esigenza, la necessità di una rapida eliminazione delle case dell'ex campo di concentramento già iniziata recentemente con quei 64 alloggi messi a disposizione in via Milano. Desideriamo anche aderire a quella propo-

sta che in particolare anche il comitato ha fatto, cioè di erigere un monumento nella zona del campo di concentramento.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola? Consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Volevo solo sapere se la proposta che ho fatto viene accettata o meno dai presentatori.

PRESIDENTE: E' già stato detto di no con lo intervento del consigliere Nardin.

Metto in votazione la mozione emendata come è stata letta prima: approvata a maggioranza.

Passiamo al punto 14) dell'ordine del giorno: « *Comunicazione del conto consuntivo del Fondo provinciale istruzione professionale apprendisti 1962/63 a sensi dell'art. 7 della L.P. 7.10.1955, N. 3: delibera della Giunta provinciale N. 1209 del 6.7.1964* ».

La parola alla Giunta per la lettura della delibera.

FIORESCHY (Assessor für Industrie, Handel, Handwerk und Fremdenverkehr - S.V.P.): „*Sitzungsprotokoll vom 6.7.1964 - Beschluß Nr. 1209: Nach Einsichtnahme in den Art. 7 des Landesgesetzes vom 7.10.1955 Nr. 3, über die Berufsschul-ausbildung der Lehrlinge des Handels, der Industrie und des Handwerks;*

Nach Einsichtnahme in die Jahresrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Landesfonds für die Berufsschulung der Lehrlinge des Handels, des Handwerks und der Industrie für das Berufsschuljahr 1962/63;

Nach Einsichtnahme in das Sitzungsprotokoll des Landesbeirates für Berufsausbildung;

beschließt

der Landesausschuss einhellig, nach genauer Überprüfung obgenannter Jahresrechnung und auf Grund vorschriftsmäßig erfolgter Abstimmung, die vorliegende Jahresrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Landesfonds für die Berufsschulung der Lehrlinge des Handels, des Handwerks und der Industrie für das Berufsschul- und Rechnungsjahr 1962/63, welches ein Verwaltungsdefizit von Lit. 33.987.773,— aufweist, nach Maßgabe des Landesgesetzes Nr. 3 vom 7.10.1955 zu genehmigen und das Sekretariat des Landesausschusses zu beauftragen, hiervon den Landtag zu verständigen“.

PRESIDENTE: Gli allegati vengono dati per letti.

Punto 18) all'ordine del giorno: « *Interrogazioni ed interpellanze* ».

Interpellanza Nr. 51 del consigliere Ettore Nardin presentata il 7 luglio 1964: « *In data 4 luglio u.s. il periodico « Pagina Socialdemocratica » di Bolzano ha pubblicato il seguente articolo: « Luci e ombre della tutela provinciale sull'urbanistica » nel quale fra l'altro si afferma:*

« Da troppe parti ormai si levano voci di protesta per l'attività dell'Assessorato all'Edilizia Popolare e Tutela del Paesaggio nel cui feudo impera l'Assessore Alfons Benedikter.

Si parla di decine e decine di casi in cui la discrezionalità dell'Assessore è intervenuta con provvedimenti di dubbia legittimità, ordinando la sospensione di costruzioni iniziate in base a regolari licenze rilasciate dai Comuni, o per vietarne altre, in nome della tutela paesaggistica creando danni e difficoltà economiche.

Coloro che sono stati colpiti dai provvedimenti di Benedikter parlano di soprusi, avvenuti, pare, senza che la Giunta provinciale avesse precisa nozione delle proposte, in quanto le relazioni dell'Assessore sono piuttosto sbrigative ».

E più avanti:

« E' intervenuta poi la legge urbanistica, di cui Benedikter si avvale secondo suoi personali criteri di interpretazione: a Tizio si concede quello che si nega a Caio; licenze rilasciate ad un cittadino vengono revocate ad altri.

Tale è la misura, che il Comune di Bolzano è ricorso al Consiglio di Stato per ottenere un giudizio capace di ripristinare le competenze.

Una politica di così dubbia legittimità come quella svolta dall'Assessorato all'Edilizia popolare non può essere sfuggita né alla Giunta provinciale né il suo Presidente può ignorare la realtà.

Il tollerarla può significare connivenza e corresponsabilità, tanto più in quanto alcune preoccupanti pratiche sono certamente passate sotto le mani del Presidente Magnago ».

Ciò premesso, il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Giunta provinciale per conoscere se la Giunta abbia accertato i gravi addebiti mossi dal citato periodico e quali informazioni abbia da dare in merito al Consiglio provinciale ».

La parola al consigliere Nardin per l'illustrazione.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Come dicevo l'altra volta, dopo questa pubblicazione in data 4 luglio, è seguita una pubblicazione dell'11 luglio sui « cacadubbi, gli arruffapopoli, i confusionari, gli inquieti, i codini, i leccapiedi e i spaccacapelli in

quattro », ma questo non voglio considerare. Fa parte del patrimonio ideologico socialdemocratico e non voglio assolutamente depauperare un simile patrimonio con un commento a questo linguaggio. In data 18 luglio però, è seguito un altro articolo: « *Ombre sulla tutela urbanistica* ». Prima era: « *luci ed ombre* », adesso è: « *ombre sulla tutela urbanistica* ». « *Nel corso di una causa in tribunale emerge l'accusa di concussione a carico di Benedikter* ». « *L'Assessore contesta l'addebito* ». In questo articolo si dice che sarebbe in corso una causa in tribunale, nel corso della quale si è fatto carico all'Assessore Benedikter del reato di concussione nell'esercizio delle sue funzioni. E poi si narra il fatto, e si descrive minutamente l'intervento dell'Assessore Benedikter in ordine a questo grave fatto. Dopo aver descritto il fatto stesso e averlo commentato, c'è la finale che ho richiamato anche alla vostra attenzione nella precedente seduta. « *Non vogliamo aggiungere alcun commento all'episodio* » — questo dopo che si è commentato per un paio di colonne, ma evidentemente vogliono scherzare — « *che abbiamo voluto sottoporre ai nostri lettori. Molti già ne parlano. L'unica zona della nostra provincia dove il fatto è ignorato è quell'oasi verde e felice sulla quale brilla la targa « Consiglio provinciale ».*

Voi capite bene che i fatti denunciati in questi due articoli, per quanto genericamente nel primo e più specificatamente nel secondo, addebitati all'Assessore Benedikter ed in genere all'Amministrazione provinciale, si chiama in causa anche il dott. Magnago e nella corresponsabilità si chiamano in causa tutti gli Assessori, compreso il Consiglio provinciale che starebbe zitto quasi a tutela di simile agire o complicità, che dir si voglia. Voi capite bene che ormai la questione è giunta a tal punto per cui, indipendentemente da azioni personali verso l'autorità giudiziaria di cui ho sentito parlare giorni fa, questo, come fatto politico ed amministrativo, ci deve interessare come Consiglio oltre che Giunta. Quindi, questo chiarimento è doveroso. Io mi auguro che il Presidente intervenga esplicitamente e che possa confermare o meno quanto qui viene addebitato. Si conferma in parte o totalmente quanto viene addebitato da « *Pagina Socialdemocratica* »? Si respinge in toto? Si assume comunque una chiara posizione, perché è un caso veramente grave, che soprattutto è reso ancora più pesante dal fatto che il P.S.D.I. è un partito che, insieme alla Volkspartei, governa in importanti amministrazioni comunali o ha governato fino a poco tempo fa, come in Comune di Bolzano o in Comune di Merano, e non so se si appresta a farlo anche in futuro, e altrettanto dicasi di altre amministrazioni. Questo partito, pertanto,

che soprattutto muove da Bolzano e si riferisce a casi nei quali è coinvolta l'amministrazione civica bolzanina e lo fa quando ancora è in carica il rappresentante del P.S.D.I. insieme a uomini della Volkspartei. Voi capite bene che una critica da parte di un partito di opposizione può assumere una determinata luce o caratteristica, ma da parte di un partito che attacca uomini della Volkspartei e la stessa Giunta provinciale, lo stesso presidente della Volkspartei e della Giunta provinciale, nel mentre siede a fianco col vicesindaco Knoll e con l'assessore alle finanze della Volkspartei nel Comune di Bolzano, la caratteristica cambia, il tutto assume cioè un aspetto ben più pesante di quanto non sia una normale critica, una normale denuncia da parte di un partito di opposizione. Cioè politicamente assume un altro aspetto e non dal punto di vista morale od altro. Non è escluso che uomini della Volkspartei di Bolzano, che siedono o non siedono nell'amministrazione comunale, siano anche d'accordo in parte con queste cose, perché mi sembra strano che altrimenti un partito parta lancia in resta in questa maniera nei confronti dell'Amministrazione provinciale. E' veramente un caso singolare! Abbiamo assistito a tanti casi singolari nella storia altoatesina, ma questo è davvero un caso singolare. Adesso sta a voi dire che cosa è vero di tutte queste cose e nel caso che rimanessero dei dubbi bisognerà che il Consiglio possa prendere in esame tutta la situazione e possa anche assumere in futuro le conseguenti decisioni, perché nessuna ombra, specie di questo tipo, gravi sull'attività del settore urbanistico o di qualsiasi altro settore dell'Amministrazione provinciale di Bolzano.

MAGNAGO (Präsident des L.A. - S.V.P.): Antwort auf die Interpellation betreffend « Pagina Socialdemocratica » vom 4.7.1964.

Ich erachte es an sich unter der Würde des Landesausschusses, sich mit einem Pamphlet dieser Art im Landtag zu befassen. Um jedoch dem Recht auf eine Antwort des anfragenden Landtagsabgeordneten gerecht zu werden, möchte ich zur Aufklärung lediglich feststellen, daß das Landesurbanistikgesetz vom 10.8.1960 ein Kontrollverfahren hinsichtlich Einhaltung der Bauvorschriften von seiten der Gemeinden und Privaten vorsieht, das durch Rekurse an den Landesausschuß in Gang gesetzt wird und Beschlüsse des Landesausschusses für die Einstellung von Bauten und die weiteren Verfügungen vorsieht. Gegen diese Beschlüsse ist Rekurs an den Staatsrat gegeben, der jedoch bis jetzt nicht Gelegenheit gehabt hat, irgendeinen einschlägigen Streitfall zu entscheiden. Diese Beschlüsse sind jeweils regelrecht gefaßt worden und

der zuständige Assessor hat diesen Beschlüssen konform gehandelt. Der Umstand, daß die Gemeinde Bozen an den Staatsrat einen Rekurs eingereicht hat in einem bestimmten Fall, bedeutet noch gar nichts. Es dreht sich im gegebenen Fall um eine rechtliche Frage der jeweiligen Zuständigkeiten, über die der Staatsrat entscheiden soll.

Ich weise daher die in der „Pagina Socialdemocratica“ vom 4.7.1964 enthaltenen und allgemein gehaltenen Verdächtigungen und Insinuationen in aller Form zurück.

Was eine zweite Angelegenheit anbelangt, die in einer nächsten Nummer der gleichen Zeitschrift erschienen ist und über die der Anfragende in einer vorhergehenden Landtags Sitzung Auskunft gewünscht hat, kann ich nur bestätigen, daß Herr Richard Lang durch den Rechtsanwalt Dr. Facchin eine Klage eingereicht hat gegen die Provinz und den Assessor Dr. Benedikter, um Schadenersatz wegen der Einstellung eines Baues zu erreichen. Herr Ass. Dr. Benedikter hat gemäß den Landesausschuß-Beschlüssen korrekt gehandelt. Weiteres habe ich nichts hinzuzufügen, weil ich in keiner Weise das im Gange befindliche Verfahren beeinflussen möchte.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): E' a nome della Giunta questa risposta?

MAGNAGO (Presidente G.P. - S.V.P.): Credo di sì; non l'ho letta in Giunta, ma...

NARDIN (Segretario - P.C.I.): No, no; credo di sì è una risposta, e una è a nome della Giunta, perché io ho chiesto che ci sia una risposta a nome della Giunta. Che non venga fuori che è una Sua risposta, che la Giunta non c'entra e così via. Lei ritiene che questo sia il pensiero espresso dalla Giunta quando ha esaminato la questione?

MAGNAGO (Presidente G.P. - S.V.P.): Sì.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Ecco, mi basta. La ringrazio della risposta e vuol dire che ci penserò « Pagina Socialdemocratica » a incassare questa risposta in un modo o nell'altro. Vedremo. Sono abituati dall'alto di questo giornale a trattare le cose più svariate. Dovrebbero forse dedicare anche, prescindendo da questo caso, qualche foglio ai propri casi interni e alla responsabilità di certi dirigenti sin dal 1945 ad oggi in ordine a casi abbastanza clamorosi accaduti nel passato ed anche attualmente, prescindendo comunque da questo caso. Vedremo gli sviluppi, dott. Magnago. Io predo fede a quanto Lei afferma oggi in base a questa risposta, perché fino a prova del contrario io

devo prestar fede alla Sua risposta oggi. Io spero che un domani non ci siano dei fatti che smentiscano questa Sua risposta; lo spero, nell'interesse non soltanto del dott. Benedikter ma nell'interesse di tutta l'Amministrazione provinciale.

PRESIDENTE: Interpellanza N. 52 presentata dal consigliere Avv. Mitolo in data 21 luglio 1964:
« Il sottoscritto consigliere Avv. Andrea Mitolo chiede di interpellare il signor Presidente della Giunta provinciale allo scopo di conoscere:

- 1) *In base a quali criteri l'autorizzazione al rilascio di copie di atti pubblici, quali le delibere di Giunta, cui i cittadini hanno diritto per legge, — specie quando li riguardano direttamente — e che non dovrebbe dar luogo a questioni di sorta, sia stata invece affidata alla discrezione dell'Assessore all'edilizia popolare ed al coordinamento, come è accaduto in due recentissimi casi a conoscenza dell'interpellante;*
- 2) *quali decisioni abbia assunto in merito al caso, segnalatogli tre settimane fa dal sottoscritto — e sul quale invano fino ad oggi egli ha atteso una cortese risposta, che pur gli era stata promessa —, caso riguardante il rifiuto opposto dal segretario f.f. della Giunta provinciale di fargli prendere visione, nell'esercizio di un suo preciso diritto inerente alla carica ricoperta, di un determinato numero di delibere della Giunta, rifiuto motivato in base ad una disposizione che sarebbe stata impartita dal Vice Presidente della Giunta, disposizione che, se realmente esistente, esimerebbe da qualsiasi commento circa i metodi indubbiamente illegali che presiedono all'attività dell'organo provinciale amministrativo o, quanto meno, di uno dei suoi componenti ».*

La parola al consigliere Mitolo per l'illustrazione.

MITOLO (M.S.I.): L'illustrazione di questa interpellanza può essere fatta soltanto fornendo dei chiarimenti in ordine ai fatti a cui qui ci si riferisce.

Per quanto riguarda il primo punto dell'interpellanza, i fatti sono questi: la Giunta provinciale, in applicazione della legge urbanistica, poco fa richiamata dal signor Presidente della Giunta nella risposta data al consigliere Nardin, e nell'esercizio di quel potere di controllo e sostitutivo insieme previsto dall'art. 37, ha ritenuto di revocare due licenze concesse dal Comune di Bolzano a due cittadini, adducendo che erano state concesse in

violazione del piano regolatore approvato nel 1942, almeno per uno dei due casi, e in violazione delle norme del piano regolatore testé entrato in vigore. I due cittadini hanno interposto ricorso al Consiglio di Stato contro questa delibera e, allo scopo di poter conoscere la motivazione esatta e precisa del provvedimento che era stato solo succintamente indicato nella lettera di comunicazione fatta dalla Giunta, hanno domandato copia del provvedimento impugnato. Si sono sentiti opporre un netto rifiuto, rifiuto prima verbale ai legali che ne avevano fatto richiesta in carta bollata, rifiuto poi all'ufficiale giudiziario attraverso il quale i legali avevano fatto l'atto di interpellanza previsto dal regolamento di procedura del Consiglio di Stato. Questi sono stati i fatti. Poiché uno dei due legali che si sono occupati di questa faccenda è chi vi parla, egli ha ritenuto di poter far uso dei suoi diritti di consigliere provinciale richiedendo alla Giunta, prima al segretario generale e poi, attraverso il suo capo di gabinetto, al Presidente della Giunta, in visione tutte le delibere che erano state prese nel periodo che interessava, delibere, si badi bene, che vengono pubblicate all'albo come atti pubblici, pubblicizzati vorrei dire. Il segretario generale facente funzione mi ha risposto che aveva ricevuto disposizione di rifiutarmi la presa di visione di queste delibere. Segnalai il caso, attraverso il capo di gabinetto del Presidente della Giunta, al Presidente stesso, il quale mi rispose, attraverso il suo capo di gabinetto, che non era a conoscenza della cosa e che comunque intendeva parlarne in Giunta e che dopo mi avrebbe dato una risposta. Io ho atteso alcune settimane che questa risposta mi pervenisse; la risposta non mi è pervenuta ed allora mi sono indotto a presentare questa interpellanza.

Come risulta dal testo, nel primo punto io chiedo come mai l'autorizzazione per il rilascio di copie di atti pubblici sia stata affidata alla discrezione dell'Assessore all'edilizia popolare ed al coordinamento. Perché questo? Perché il vicesegretario facente funzione della Giunta mi ha risposto che la disposizione era stata impartita dall'Assessore all'edilizia popolare, questi aveva disposto che nel caso in cui si fosse presentato l'ufficiale giudiziario per il solito atto di interpellanza, che era facilmente prevedibile dopo il primo rifiuto, fosse mandato non dal segretario della Giunta o dal segretario facente funzione della Giunta, ma all'ufficio dell'Assessore all'edilizia popolare, il quale avrebbe provveduto, personalmente o attraverso un suo funzionario, a dare la risposta, come in effetti è avvenuto. L'ufficiale giudiziario si è presentato, è stato invitato a recarsi negli uffici dell'Assessore all'edilizia popolare, è stato ricevuto da un suo fun-

zionario, e questi gli ha dato la risposta negativa che l'ufficiale giudiziario ha verbalizzato.

Per quanto riguarda il secondo punto, qui non c'è che da attendere la risposta del signor Presidente per sapere se egli ritiene o no che non soltanto un qualsiasi cittadino, come è stabilito espressamente per legge, ma un consigliere provinciale abbia diritto di prendere visione di quelli che sono gli atti pubblici per eccellenza, le delibere della Giunta, quelle delibere che vengono affisse all'albo e che, se io avessi saputo il periodo in cui le delibere che mi interessavano erano affisse, o se avessi ricevuto l'incarico in quel tempo, sarei andato a vedermele personalmente senza bisogno di scomodare nessuno. Comunque, a me interessa sapere se si ritiene che un consigliere provinciale, nell'esercizio del suo mandato, abbia o no il diritto di prendere visione di queste delibere, di chiederne copia e, nel caso in cui questo diritto non venisse riconosciuto, gradirei conoscerne il motivo per il quale il diritto stesso viene negato.

MAGNAGO (Presidente della Giunta provinciale - S.V.P.): Risposta all'interpellanza del consigliere provinciale avv. Andrea Mitolo del 21.7. 1964, n. 52.

Per quanto affermato al punto 1) dell'interpellanza è da osservare che la Segreteria della Giunta provinciale rilascia di norma le copie di atti pubblici quando vengano richieste per iscritto dagli interessati.

Non è pertanto esatta la generica affermazione che il rilascio delle copie sia subordinato ad una particolare autorizzazione o addirittura affidata alla discrezione dell'Assessore all'edilizia popolare e al piano territoriale.

Nel caso lamentato, trattandosi di atti relativi ad una controversia in corso in materia di competenza del predetto Assessore, questi ebbe a preavvertire la Segreteria di non rilasciare copie dei relativi atti nel caso venissero richieste, avendo già provveduto il suo ufficio a comunicare direttamente agli interessati le decisioni della Giunta e potendo gli interessati richiedere copie degli atti tramite il Consiglio di Stato, prassi questa seguita anche dalle Amministrazioni statali ed anche dalla Giunta in precedenti casi analoghi.

Per quanto al punto 2) dell'interpellanza, la Giunta provinciale ebbe a discutere l'argomento, approvando il rifiuto opposto dal Segretario della G.P. f.f. di far prendere visione delle deliberazioni prese dalla Giunta nello scorso mese di febbraio, avendo tale richiesta verbale attinenza coi predetti documenti e rappresentando il consigliere, quale avvocato, la parte in causa. Questa decisione è

anche conforme al parere giuridico fornito alla Giunta, che ne aveva fatto richiesta.

La Giunta ritiene tale pretesa del signor consigliere, anche alla luce della giurisprudenza in materia, del tutto estranea alle sue funzioni di consigliere ed il rifiuto del rilascio di copie degli atti, in pendenza d'una lite, rientrare nei poteri discrezionali dell'Amministrazione.

Rispondo poi al fatto lamentato dal consigliere Mitolo. Mi dispiace di questo contrattempo, ma qui c'è stato un disguido burocratico, perché l'Assessore dott. Benedikter, dopo che la cosa venne discussa in Giunta, come io avevo detto anche all'interessato, aveva ritenuto che la comunicazione l'avessi data io, cioè del rifiuto di rilasciare i documenti, mentre io avevo ritenuto che la comunicazione sarebbe stata data dall'Assessore. Quindi, c'è stato un disguido burocratico, anche increscioso, ma che può succedere.

MITOLO (M.S.I.): Con rammarico devo definire molto singolare la risposta data dal signor Presidente della Giunta, convinto come sono che egli non può esser convinto della esattezza delle interpretazioni che dà alle norme che vigono in questa materia, se non per altro per la contraddizione nella quale egli cade allorché ammette, per quanto riguarda il primo punto, il diritto del cittadino ad avere la copia degli atti, soprattutto degli atti che lo interessano direttamente. Nel caso specifico, gli atti che interessavano i due cittadini, i quali erano rappresentati uno attraverso il sottoscritto, l'altro attraverso un collega di Bolzano, erano atti, erano delibere senza le quali l'esercizio del diritto di difesa che essi avevano a tutela di un proprio interesse e di un proprio diritto, era menomato dalla mancata conoscenza dell'esatta motivazione della delibera, perché la comunicazione che è stata fatta attraverso due lettere era una comunicazione assolutamente succinta, che comunque non riportava l'intera motivazione della delibera, quindi era una comunicazione del tutto parziale e succinta. L'Assessore Benedikter dice che non è vero. Ed allora io mi domando perché e per quale motivo, se è vero che la comunicazione fatta con lettera semplice del provvedimento conteneva l'intera motivazione del provvedimento, si è negato a questi due cittadini di conoscere il provvedimento nella sua originalità, nella sua interezza. Qual'è questo motivo? Questo vorrei sapere. Quando il signor Presidente mi dice che il provvedimento gli interessati possono averlo attraverso il Consiglio di Stato, mi dice una cosa che non è assolutamente vera. Voi potreste persino rifiutarvi, se il Consiglio di Stato, al quale noi ci siamo rivolti, vi dovesse ordinare la esibizione di quei do-

documenti, ed il Consiglio di Stato trarrà le conseguenze che vorrà trarre. Quindi, non è affatto vero che queste delibere si possono avere attraverso il Consiglio di Stato. Comunque, una volta che si arriva al Consiglio di Stato, e voi sapete quanto tempo occorre prima che il Consiglio di Stato decida con un provvedimento interlocutorio e ordini alla pubblica Amministrazione la esibizione di un documento che è stato rifiutato, almeno due anni passano ed altrettanti ne passano dopo per poter riprendere la discussione sul ricorso. Comunque, una volta che si è arrivati a questo punto non sono passati già due anni, ma il ricorso può essere stato fatto anche in modo tale da richiedere per esempio una ulteriore specificazione di motivi dopo la presa di conoscenza del provvedimento. Ciò significa ritardare ancora la decisione, il che significa fare in modo che il riconoscimento a tutela del diritto dei cittadini, fatto valere in sede giurisdizionale, subisce un ritardo tale che può benissimo pregiudicarne l'esito. Un conto è il ricorso al Consiglio di Stato ed un conto è il rilascio di documenti. Io posso benissimo non fare ricorso al Consiglio di Stato e chiedere il rilascio dei documenti in base ad una legge quale è quella del 3 giugno 1947 N. 530 che all'art. 22, come voi ben sapete, stabilisce: « *I contribuenti ed in genere qualsiasi interessato possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti previo pagamento dei relativi diritti* ». Questa è una norma di legge che voi non avete osservato, perché qualsiasi cittadino, come qui è detto, può avere le copie. Non capisco per quale motivo non abbiate voluto osservare questa norma. Soprattutto poi non lo capisco per una considerazione molto elementare, perché se è vero, com'è vero, che si tratta di delibere che voi avete preso in questo campo e se è vero com'è vero che le delibere vengono affisse all'albo e sono pubblicate, io non capisco per quale motivo, dopo che una delibera è stata pubblicata ed è stata portata a conoscenza del pubblico, voi vi rifiutate di fornire la copia in attesa che lo ordini il Consiglio di Stato, costringendo il cittadino a rivolgersi al Consiglio di Stato. In altre parole voi costringete un cittadino, che vuole avere la copia di un provvedimento che lo riguarda direttamente, a rivolgersi al Consiglio di Stato. Se questa è saggia, sana e soprattutto logica amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini, io lo lascio giudicare a voi. Ad ogni modo, il primo punto che a me interessava era anche quello di sapere come mai l'incaricato di questa funzione era l'ufficio dell'Assessorato ai lavori pubblici anziché l'ufficio della Presidenza. I documenti che veni-

vano richiesti erano delibere di Giunta, non delibere di Assessorato, non provvedimenti emanati dall'Assessorato, ma erano provvedimenti collegiali emanati dalla Giunta. Quindi l'incaricato di queste operazioni è di solito il segretario della Giunta o chi lo sostituisce. Non trovo giustificato che in questi casi si sia esonerato il segretario, cioè il funzionario addetto a questo incarico specifico, e al suo posto si sia nominato un funzionario che è completamente estraneo all'ufficio.

Veniamo al secondo punto. Le contesto, Signor Presidente, quanto Lei ha affermato e cioè la distinzione che Lei ha fatto, ha creduto di vedere nella mia interpellanza tra la mia veste di avvocato di una parte e la mia funzione di consigliere. Io ho rivolto la mia richiesta nella veste di consigliere provinciale e non ho chiesto di vedere quel provvedimento che mi poteva interessare, ma io ho chiesto di vedere tutte le delibere e voi, se veramente eravate convinti che io non avessi avuto il diritto di esaminare quelle tali delibere la cui copia avete negato, potevate mettermi a disposizione le altre delibere. Le contesto soprattutto la critica che Lei fa di essermi voluto servire della mia veste di consigliere provinciale per venire a conoscenza di un provvedimento che mi interessava nella mia veste professionale. Io ho tutto il diritto di fare anche questo, perché se vengo a conoscenza, attraverso la mia attività professionale, come attraverso la mia attività politica, come chiunque di voi viene a conoscenza per l'attività che svolge al di fuori dell'attività politica e specifica di un determinato fatto, di una determinata azione, di un determinato atto compiuto dalla Giunta e lo vuol chiarire e vuole su questo atto avere delle delucidazioni, ha tutto il diritto di farlo, ha tutto il diritto di servirsi dei mezzi attraverso i quali egli è venuto a conoscenza di quel fatto sul quale chiede, ripeto, i chiarimenti e le delucidazioni. Quindi, il fatto che voi mi abbiate negato di prendere visione delle delibere del mese di febbraio e di marzo (io avevo chiesto tutte queste), perché secondo voi non avevo diritto di vedere quel provvedimento che mi interessava direttamente, è un fatto assolutamente arbitrario ed illegale che sta a denotare come voi concepiate le vostre funzioni di membri della Giunta provinciale in maniera faziosa e settaria.

PRESIDENTE: L'ordine del giorno è esaurito. La seduta è tolta.

Auguro ai signori consiglieri buone ferie.

ORE 19.20 UHR